

Cenni sulle «Prassi»

β β β β

Sommario

§ 1. Premessa	2
§ 2. La “Prassi” internazionale uniforme.....	7
§ 3. La “Prassi” internazionale uniforme della Camera di Commercio Internazionale.....	16
§ 4. Le “Regole” della Camera di Commercio Internazionale “ICC”	18
§ 5. Le “PBIU” Prassi Bancaria Internazionale Uniforme della ICC	21
§ 6. Analisi di alcune Prassi della Pubblicazione ICC 821/2023	25
§ 7. Le “ISDGP” International Standard Demand Guarantee Practice	41
§ 8. Alcuni cenni sulle Garanzie Internazionali	41
§ 9. Analisi dei principali articoli della Pubblicazione ICC URDG 758 relativa alle	45
Garanzie a prima richiesta.....	45
§ 10. Analisi di alcune “Prassi” della Pubblicazione ICC 814/2021 relative alle	49
Garanzie a prima richiesta.....	49

Luglio 2025

Alfonso Santilli

§ 1. Premessa

Di seguito si riportano alcune note, ovviamente non esaustive, relative alle “**Prassi**” Internazionali Uniformi realizzate dalla Camera di Commercio Internazionale «**ICC**».

In primo luogo, prima di passare ad analizzare la **natura** delle “**Prassi**”, risulta necessario dare una visione relativa già alla sola “intestazione” delle stesse. Infatti, le prime “Prassi”, quelle relative alle operazioni di credito documentario, sono nate e continuano, anche negli aggiornamenti, ad essere definite “**Prassi Bancaria Internazionale Uniforme ...**” pubblicazione 645/2022 riferita alla pubblicazione ICC 500 e riferite alle ICC 600 le pubblicazioni 681/2007, 745/2013 e per ultima la pubblicazione ICC **821**¹ del luglio 2023; mentre quelle relative alle garanzie internazionali sono state definite solo “**Prassi Internazionali Uniformi ...**” pubblicazione ICC **814**.

Perché?

La prima risposta potrebbe essere: “Nelle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti documentari” Pubblicazione ICC 600, alle quali la Pubblicazione 821 si riferisce nelle definizioni si considera la “Banca” come soggetto emittente, avvisante, designato, confermate, come l’attore principale dell’impegno che sorge con l’emissione o l’intervento di regolamento del credito documentario. Nella Prassi relative alle Garanzie, la Pubblicazione 814, nelle definizioni si considera “il Soggetto” che emette/avvisa pertanto l’aggettivo “bancaria” non poteva essere riportato in quanto le Regole si rivolgono non solo alle Banche.

Su quest’argomento si potrebbe molto disquisire, soprattutto per il discorso relativo alle Norme su crediti documentari. Infatti, all’atto della votazione finale per l’approvazione della Pubblicazione ICC 660, eravamo nel 2006, sorse una importante “discussione” su questo aspetto, soprattutto riferendosi all’articolo 2 Definizioni, dove il sostantivo “Banca” fu riconfermato e riportato per ben 23 volte nel corpo normativo.

¹ D’ora in poi si riportano i numeri di riferimento delle Pubblicazioni della ICC in vigore alla data del presente elaborato settembre 2024

Art 2. Definizioni

Ai fini delle presenti norme:

Banca avvisante significa la **banca** che avvisa il credito su richiesta della **banca** emittente.

Ordinante significa il soggetto su richiesta del quale viene emesso il credito.

Giorno lavorativo bancario significa un giorno nel quale una **banca** è normalmente aperta nel luogo in cui deve essere eseguita un'attività soggetta alle presenti norme.

Beneficiario significa il soggetto a favore del quale viene emesso il credito.

...omissis...

Conferma significa un impegno inderogabile della **banca** confermante, che si aggiunge a quello della **banca** emittente, di onorare o negoziare una presentazione conforme.

Banca confermante significa la **banca** che aggiunge la propria conferma a un credito su autorizzazione o richiesta della **banca** emittente.

Credito significa qualunque pattuizione irrevocabile, comunque denominata o descritta, che costituisce un impegno inderogabile della **banca** emittente di onorare una presentazione conforme.

...omissis...

Banca emittente significa la **banca** che emette un credito su richiesta di un ordinante o per proprio conto.

Negoziante significa l'acquisto da parte della **banca** designata di tratte (spiccate su una **banca** diversa dalla **banca** designata) e/o documenti, a fronte di una presentazione conforme, sia anticipando i fondi al beneficiario sia concordando di anticiparglieli entro il giorno lavorativo bancario nel quale il rimborso è dovuto alla **banca** designata.

Banca designata significa la **banca** presso la quale il credito è utilizzabile ovvero qualsiasi **banca** nel caso di un credito utilizzabile presso qualsiasi **banca**.

Presentazione significa sia la consegna alla **banca** emittente o alla **banca** designata di documenti relativi ad un credito sia i documenti oggetto di tale consegna.

Presentatore significa il beneficiario, la **banca** o altro soggetto che effettua la presentazione.

“”””

Come si diceva, la discussione partì da una proposta (se non si ricorda male fu il Comitato statunitense a formularla) di sostituire il termine “Bank” con “Party” (in italiano lo avremmo tradotto in “Soggetto”).

Vi fu, in quella sede, una levata di scudi generale, capitanata dai rappresentanti del Comitato italiano che faceva perno su due ragionamenti che di seguito si spera di sintetizzare:

- a. Chi si impegna in un credito documentario, storicamente è stato sempre una istituzione finanziaria, la Banca, che in via generale può essere, almeno dal punto di vista normativo la più “controllata”. Infatti, una Banca è soggetta al diritto nazionale ma, in tutto il mondo, essa è sottoposta anche ad un rigido controllo delle autorità monetarie del Paese di residenza. Cosa diversa si ha per una normale Società che è sottoposta alla Legge e non ha un Ente regolatore superiore. Questo fu l’esempio riportato «Una Banca che emette un proprio impegno irrevocabile ed inderogabile (il credito documentario) non può autonomamente cedere tutte le sua attività ad un altro Soggetto se non prima di ricevere specifica autorizzazione dell’Ente di controllo finanziario del Paese di residenza. Una Società, invece, rispettando le Leggi può autonomamente cedere le sue attività totalmente o parzialmente ad altro Soggetto che ovviamente subentra nelle responsabilità: Questo, di fatto, non sarebbe il Soggetto valutato all’origine da parte del Beneficiario dell’impegno stesso.»
- Pertanto, nelle specifiche operazioni di credito documentario si optò per mantenere questa preferenza per la Banche come principali soggetti che si impegnano.
- b. Nello stesso tempo si argomentò che esisteva comunque la possibilità per un soggetto non Banca di emettere un credito documentario, in quanto essendo le Norme non obbligatorie e pertanto derogabili, le Parti in gioco avrebbero potuto perfettamente accordarsi affinché l’emittente di un credito documentario fosse una non Banca, ma questa situazione sarebbe stata specificatamente concordata ed accettata dalle parti, mentre nella normalità dei casi, l’operatività corrente, si lasciava, questa prerogativa alle sole Banche.

Dopo una lunga discussione l’Assemblea votò a favore della posizione “tradizionale” lasciando alla Banche, diciamo, la preferenza. A ragione di questa scelta si può affermare tranquillamente che ad oggi risulta rarissimo riscontrare un credito documentario emesso da una non banca.

L’impostazione assunta per i crediti documentari, invece, non è stata presa mai in considerazione nella stesura delle Norme sulle Garanzie (Pubblicazione ICC URDG 758/2010) in quanto si è da sempre considerato che l’emittente di una Garanzia può essere chiunque e non solo le Banche, anche se per la quasi totalità dei casi, ancora oggi l’emittente di una garanzia è sempre un Ente bancario.

All'articolo 2 della Pubblicazione ICC 758/2010, il sostantivo "Soggetto" viene riportato per 13 volte nel corpo normativo.

Ω Ω Ω

Articolo 2 definizioni

In queste norme:

*Avvisante è il **soggetto** che avvisa la garanzia a richiesta del garante;*

*Ordinante è il **soggetto** indicato nella garanzia come titolare dell'obbligazione connessa al rapporto sottostante coperta dalla garanzia. L'ordinante può coincidere o meno col richiedente;*

Richiesta di emissione è la richiesta di emissione della garanzia;

*Autenticato, quando usato con riferimento ad un documento elettronico, significa che il **soggetto** al quale tale documento è presentato è in grado di verificare l'apparente identità del mittente e se i dati riportati sono completi ed integri;*

*Beneficiario è il **soggetto** a favore del quale la garanzia è emessa;*

Giorno lavorativo è un giorno di regolare apertura nel luogo dove devono svolgersi attività regolate da queste norme;

*Competenze significa ogni tipo di commissioni, emolumenti, costi o spese dovuti a qualsiasi **soggetto** che opera nella gestione di una garanzia disciplinata da queste norme;*

... omissis...

*Contro-garante è il **soggetto** che emette una contro-garanzia, ivi compreso un **soggetto** che opera per proprio conto, sia a favore di un garante, sia a favore di un altro contro-garante;*

...omissis...

*Documento significa uno o più dati informativi, firmati o non firmati, su supporto cartaceo o elettronico, idonei ad essere riprodotti in forma tangibile dal **soggetto** al quale vengono presentati. In queste norme il termine documento comprende la richiesta e la dichiarazione a supporto;*

...omissis...

*Garante è il **soggetto** che emette una garanzia e comprende un **soggetto** che opera per conto proprio;*

...omissis...

*Richiedente è il **soggetto**, diverso dal contro-garante, che dà istruzioni di emettere una garanzia o una contro-garanzia e che è tenuto a fornire la provvista al garante o al contro-garante in caso di contro-garanzia. Il richiedente può coincidere o meno con l'ordinante;*

...omissis...

*Presentatore è il **soggetto** che effettua una presentazione in qualità di o per conto del beneficiario oppure in qualità di o per conto dell'ordinante, a seconda del caso;*

*Firmato, quando si riferisce ad un documento, ad una garanzia o ad una contro-garanzia, significa che un originale è firmato da o per conto del suo emittente. Tale firma può essere costituita da una firma elettronica - che può essere verificata come autentica da parte del **soggetto** al quale il documento, la garanzia o la contro-garanzia è presentato/a - ovvero da una firma autografa, facsimile di firma, firma mediante perforazione, apposizione di timbro, simbolo o da altro metodo meccanico;*

...omissis...

“”””””””””

Da quanto sopra si evince, quindi, il motivo della diversa “titolazione” delle Prassi adottate dalla ICC in merito ai Crediti documentari ed alle Garanzie internazionali, anche se, e senza far polemica ovviamente, non possiamo dimenticare che entrambi i testi sono stati elaborati e deliberati dalla Commissione Bancaria della Camera di Commercio Internazionale.

§ 2. La “Prassi” internazionale uniforme

Poter disporre di “linee guida” – “**Prassi**” – “Raccolta di comportamenti Uniformi” – ecc. è sempre stata una necessità non solo del mondo bancario, ma riferendoci solo a questo, ed in particolare all’operatività internazionale e più nello specifico allo strumento Credito Documentario notiamo una spasmodica attenzione a questo tema già dagli inizi del 1900. Infatti, nel periodo successivo alla Grande Guerra (dal 1919 in poi) soprattutto sulle Piazze di Londra e di New York iniziarono in modo continuativo operazioni tendenti a regolare il prezzo di operazioni commerciali internazionali che iniziavano a prendere un rilevante vigore.

I primi regolamenti si riferivano all’emissione di tratte a carico di Banche che si impegnavano ad onorarle alla scadenza, poi nacquero degli impegni emessi sia in forma cartacea che anche via “cable” sempre riferiti al pagamento di cambiali che però dovevano essere accompagnate da documenti (erano gli albori del Credito documentario).

Si rileva, in quel periodo che anche Banche italiane, per soddisfare le necessità di clientela domestica, avevano aperto degli Uffici a Londra dai quali emettevano già questi impegni (Banca Commerciale Italiana e Credito Italiano per primi).

Ecco che già allora iniziarono a nascere delle vere discussioni tecnico/dottrinali su “situazioni” o “termini” che trovavano diverse interpretazioni tra i banchieri Londinesi e quelli Newyorkesi che portavano alla necessità di disporre di una Prassi Bancaria Uniforme.

[da American Commercial credits by Wilbert Ward – New York 1922]

<i>The National City Bank of New York, in an endeavor to bring its commercial credit practice as closely as possible into conformity with continental usage, had sought, by means of questionnaire submitted to Scandinavian bankers through its Scandinavian representative, to ascertain whether there was any uniformity of practice concerning some further questions which had come into controversy.</i>	La National City Bank di New York, nel tentativo di rendere la propria prassi relativa al credito commerciale il più possibile conforme agli usi continentali, aveva cercato, attraverso un questionario sottoposto ai banchieri scandinavi tramite il proprio rappresentante scandinavo, di accertare se vi fosse uniformità di prassi in merito ad alcune ulteriori questioni che avevano dato adito a controversie.
<i>For instance, if a credit was valid until a certain date, was payment permitted up to and including the date mentioned?</i>	Ad esempio, se un credito era valido fino a una certa data, il pagamento era consentito fino alla data indicata?
<i>If a credit expired on a Sunday or a holiday, did the authority to effect payment terminate on the day preceding or the day following the Sunday or holiday?</i>	Se un credito fosse scaduto di domenica o in un giorno festivo, la facoltà di effettuare il pagamento sarebbe terminata il giorno precedente o successivo alla domenica o al giorno festivo?
<i>If the bill of lading was dated prior to the expiration date but presented afterward, was the beneficiary still entitled to payment?</i>	Se la polizza di carico era datata prima della data di scadenza ma presentata dopo, il beneficiario aveva ancora diritto al pagamento?
<i>If the terms of the credit did not specify that the entire quantity of merchandise was to be shipped in one lot, were part shipment in order?</i>	Se i termini del credito non specificavano che l'intera quantità di merce doveva essere spedita in un unico lotto, le spedizioni

<i>The information received indicated that there was no uniformity of understanding, even among bankers in the same locality, with regard to most of these questions.</i> <i>In a community as closely knit as Scandinavia</i> <i>• twelve of the banks were of the opinion that a credit valid until a certain date authorized payment to be made up to and including the date mentioned,</i> <i>• while five were of a contrary belief.</i> <i>On the question as to whether a credit falling due on a Saturday or holiday should be regarded as having terminated on the day preceding or the day following,</i> <i>• six Swedish banks were of the opinion that the preceding day marked the termination of the credit,</i> <i>• while only on Swedish bank took the opposite.</i> <i>The Danish banks consulted were unanimously of the opinion that the preceding day should be considered the last day for payment, while in Norway two of the banks were of the same opinion and four took the contrary view.</i>	parziali potevano essere considerate in regola? Le informazioni ricevute indicano che non c'è uniformità di vedute, nemmeno tra i banchieri della stessa località, riguardo alla maggior parte di queste questioni. In una comunità così unita come quella Scandinava, - dodici banche ritenevano che un credito valido fino a una certa data autorizzasse il pagamento fino alla data indicata, - mentre cinque erano di parere contrario. Per quanto riguarda la questione se un credito che scade di sabato o in un giorno festivo debba essere considerato come cessato il giorno precedente o quello successivo, - sei banche svedesi erano del parere che il giorno precedente segnasse la cessazione del credito, - mentre solo una banca svedese era del parere contrario. Le banche danesi consultate erano unanimemente del parere che il giorno precedente dovesse essere considerato l'ultimo giorno utile per il pagamento, mentre in Norvegia due banche erano dello
---	---

	stesso parere e quattro erano di parere contrario.
--	--

Londra e New York, eccone alcuni.

Confermato e NON confermato

La tesi inglese

sostenuta da Willian F. Spalding in “Banker’s Credit” Londra 1921

<i>“A confirmed bankers’ credit is one issued by a bank in which that bank undertakes, subject to the fulfillment of certain terms and conditions, to accept and pay at maturity the bill drawn under the authority so given.</i> <i>It is the banker here who gives the actual authority, not the importer.”</i> <i>“The form of an intimation from one bank to another that a merchant or bank has opened a credit with them for bills to be drawn under terms, and this intimation is sometimes accompanied by the statement that the credit is an “unconfirmed credit” that is, it is merely an advice; consequently the right of cancellation is reserved.</i>	<i>“Un credito bancario confermato è un credito emesso da una banca che si impegna, a condizione che vengano rispettati determinati termini e condizioni, ad accettare e pagare alla scadenza la cambiale emessa in base all'autorizzazione concessa.</i> <i>In questo caso è il banchiere che conferisce l'autorità effettiva, non l'importatore”.</i> <i>“La lettera di autorizzazione è una forma di comunicazione da parte di una banca a un'altra che un commerciante o una banca ha aperto un credito presso di loro per l'emissione di cambiali in base ai termini, e questa comunicazione è talvolta accompagnata dalla dichiarazione che il credito è un “credito non confermato”, cioè è solo un avviso; di conseguenza, il diritto di cancellazione è riservato.</i>
--	--

<i>However, even in an unconfirmed credit, the exporter does not draw his bills on the importer, but on a bank, although the bank does not guarantee or confirm in advance that it will give its acceptance to the bills.”</i>	<i>Tuttavia, anche nel caso di un credito non confermato, l'esportatore non tira le sue cambiali all'importatore, ma a una banca, anche se quest'ultima non garantisce o conferma in anticipo che accetterà le cambiali”.</i>
<i>“Needless to say, there is considerable controversy about the precise reliance to be placed on an unconfirmed credit, and bankers hold that the value of such a credit is that it is valid until cancelled; but the bank has the right to cancel it whether the beneficiary agrees or not.”</i>	<i>“Inutile dire che c'è una notevole controversia sull'esatto affidamento da fare su un credito non confermato, e i banchieri sostengono che il valore di un tale credito è che è valido fino a quando non viene cancellato; ma la banca ha il diritto di cancellarlo sia che il beneficiario sia d'accordo o meno”.</i>

La Tesi americana

riportata da Wilbert Ward in American Commercial credits New York 1922

<i>“A credit advised by a notifying bank under instructions from the opening bank, in which the notifying bank confirms the undertaking of the opening bank to accept and pay at maturity the bills drawn under authority so given, is a confirmed bankers’ credit.”</i>	<i>“Un credito avvisato da una banca notificante in base alle istruzioni della banca emittente, in cui la banca notificante conferma l'impegno della banca emittente ad accettare e pagare alla scadenza le cambiali emesse in base all'autorità conferita, è un credito bancario confermato”.</i>
<i>“It is agreed among American bankers that neither an irrevocable bankers’ credit nor</i>	<i>“È opinione comune tra i banchieri americani che né un credito bancario</i>

<i>a confirmed bankers' credit can be revoked without the consent of the beneficiary."</i>	<i>irrevocabile né un credito bancario confermato possano essere revocati senza il consenso del beneficiario".</i>
--	--

Sempre per la definizione dei termini “confermato” e “non confermato”, sempre il Ward registra delle posizioni di Banche di altri paesi:

Olanda:

Davano come significato del termine “confirmed” la caratteristica di “irrevocabilità” del credito e pertanto nel caso di modifiche o revoche prima della scadenza, era necessario l'accordo del beneficiario. In questo caso veniva applicata una commissione extra.

Danimarca

“In order to avoid misunderstandings, we beg to call your attention to the following differences between unconfirmed and confirmed (irrevocable) credits, and we urgently request you kindly to give us exact order in that respect:

- 1. Unconfirmed credits will ordinarily, when the beneficiary is domiciled in Denmark and his address is known to us, be advised without obligation, either per telephone or by letter, although we do not acknowledge that we are compelled to do so; such credits may be cancelled at any time.*
- 2. Confirmed credits (i.e. irrevocable) on the contrary will be advised the beneficiary in bidding form, so that cancellation or alteration of the original stipulations of the credit before expiration of the validity, which must always be given, cannot take place without the consent of the beneficiary.*

Francia

“In France it is customary, when a correspondent advises us of the issue of a documentary Letter of Credit, to consider it is a Confirmed Credit, that is to say, irrevocable, which cannot be cancelled, except by agreement between the purchaser and the seller.

Whit regard to Unconfirmed Credits, that is to say Revocable Credits, the se may be cancelled directly by the person who gives the order. In the first case, as the liability of the bank is greater, we charge a commission described as being for “confirmation” in addition to documentary commission.”

Germany

The German practice is in accord with that of its neighbors.

In conclusione, della controversa questione Mr. Ward è un po' un veggente per ciò che sarà il futuro del termine confermato.

<i>"In all the discussion concerning the meaning of confirmation there is no casus belli.</i>	<i>"In tutta la discussione sul significato di conferma non c'è alcun casus belli.</i>
<i>The only violence that is done is to the dictionary.</i> <i>However, to clarify the basic agreement in principle it will be necessary to adopt a common nomenclature.</i>	<i>L'unica violenza che viene fatta è al dizionario.</i> <i>Tuttavia, per chiarire l'accordo di principio sarà necessario adottare una nomenclatura comune.</i>
<i>The restricted meaning given to the term "confirmed" in the United States appears to coincide more closely with a sound theory of commercial letters of credit and should presently result in the term being similarly used elsewhere."</i>	<i>Il significato ristretto dato al termine "confermato" negli Stati Uniti sembra coincidere più da vicino con una solida teoria delle lettere di credito commerciali e dovrebbe attualmente portare a un uso simile del termine anche altrove".</i>

Oggi, infatti, come ben sappiamo, il "credito confermato" rispecchia la posizione americana a suo tempo unica e diversa da quella degli altri Paesi.

Articolo 2 Pubblicazione ICC 600

Conferma significa un impegno inderogabile della banca confermante, che si aggiunge a quello della banca emittente, di onorare o negoziare una presentazione conforme.

Banca confermante significa la banca che aggiunge la propria conferma a un credito su autorizzazione o richiesta della banca emittente.

Sempre con riferimento alla necessità di uniformare i termini ed i significati, si registra un'altra importante discussione nata, sempre negli anni dal 1910 al 1920 circa il significato e gli elementi della Polizza di Carico Marittima "Bill of Lading".

Nel volume del Ward² si fa riferimento a ciò che all'epoca disponeva, al proposito del significato di Bill of Lading, il "Benedict Admiralty"³:

<i>"The written acknowledgment of the reception on board of a particular vessel of a particular quantity or parcel of goods, to be carried to a particular place is a bill of lading."</i> <i>This definition appeared, however, in practice to have been extended so as to include a written acknowledgment of the receipt of goods within the custody or control of the ship, although not actually on board.</i> <i>For instance, an acknowledgment that the goods had been received on the dock, the vessel lying alongside, or on a lighter in control of the vessel, for delivery to the ship, seems to have been regarded by hour counts as constituting a sufficient Bill of lading. However, to create a lien on the ship, jabiru blading must acknowledge that the goods are reside for transportation on a particular vessel."</i>	<i>"La ricevuta scritta del ricevimento a bordo di una determinata nave di una particolare quantità o pacco di merci, da trasportare in un determinato luogo, è una polizza di carico".</i> <i>Questa definizione, tuttavia, nella pratica sembra essere stata estesa in modo da includere una conferma scritta del ricevimento di merci sotto la custodia o il controllo della nave, anche se non effettivamente a bordo.</i> <i>Ad esempio, una conferma che le merci erano state ricevute in banchina, sulla nave che giaceva a fianco, o un minor controllo della nave, per essere consegnate alla nave, sembra essere stata considerata per ora come se fosse una polizza di carico. Tuttavia, per creare un vincolo sulla nave, la polizza di carico deve riconoscere che la merce è destinata al trasporto su una determinata nave".</i>
--	--

Cosa strana era che non risultava univoca la definizione del documento anche con riferimento all'annotazione "ON BOARD" tanto che al punto 2 della «New York Bankers Commercial Credit Conference of 1920»⁴ si disponeva uno specifico comportamento che

² American commercial credits di Wilbert Ward New York 1920

³ Il «**Benedict on Admiralty**» è lo strumento di ricerca più completo nel campo. Tutti i materiali necessari per praticare il diritto marittimo sono inclusi in questo set, tra cui: Discussione concisa di ogni questione attuale, Spiegazioni dei pareri dei tribunali e delle loro implicazioni, Ristampe di fonti primarie difficili da trovare, Contratti di noleggio e clausole, Trattati e Regole dell'Ammiragliato, Moduli di assicurazione marittima, Pratiche e procedure su una varietà di questioni marittime

⁴ Adottata da 35 Banche con sede in New York, dove non vi erano presenti banche europee ma una Banca italiana, la Banca Commerciale Italiana. The American Exchange National Bank, American Express Company, American Foreign Banking Corporation, The Anglo South American Bank, Limited, Asia Banking Corporation, Banca Commerciale Italiana, Bank of Montreal, Bankers Trust Company, Banque Industrielle de Chine, Messrs. Brown Brothers and Company, The Canadian Bank of Commerce, The Chase National Bank, Colonial Bank, Columbia Trust Company, Commercial Bank of

*potremmo, con facilità definire «**prassi**» relativa alle Polizze di carico. Prassi definita dalle Compagnie di navigazione operanti nel Porto di New York che costituivano la Conferenza Transatlantica.*

Unless specifically otherwise instructed, we will accept received for transportation “bills of lading” in the form customarily issued in New York. (The steamship lines constituting the Transatlantic Conference state that the customary procedure necessitated by American port conditions, is to issue bills of lading against the receipt of goods into the custody of the steamship owners or agents, for transportation by a named steamer, and failing shipment by said steamer, with liberty to ship in and upon a prior or following steamer. They state that it is not possible here to issue “on board” bills of lading, but have agreed, after the goods are loaded, so far as reasonably practicable, to endorse on the bills of lading, if returned for the purpose by the shippers, a dated clause to the effect that the within goods have been loaded on board, specifying any portion that has been “short shipped.” They represent, however, that such procedure will not be reasonably practicable in all trades, nor in any trade at all times, and where used, on account of the delay involved, may result in the merchandise arriving at destination in advance of the bills of lading). When specifically requested by a correspondent, we will request the “on board” endorsement, and obtain it, where practicable.	<i>Se non diversamente stabilito, accetteremo “polizze di carico” ricevute per il trasporto nella forma normalmente emessa a New York. Le compagnie di navigazione a vapore che costituiscono la Conferenza Transatlantica affermano che la procedura abituale, resa necessaria dalle condizioni dei porti americani, consiste nell'emettere polizze di carico a fronte della ricezione delle merci in custodia dei proprietari o degli agenti dei piroscafi, per il trasporto su un piroscafo indicato e, in mancanza di spedizione su tale piroscafo, con la libertà di imbarcarle su un piroscafo precedente o successivo. Essi dichiarano che in questo caso non è possibile emettere polizze di carico “a bordo”, ma concordano, di apporre, per quanto ragionevolmente possibile, sulle polizze di carico se restituite a tale scopo dagli armatori, dopo il carico delle merci, una clausola datata che attesti che le merci in questione sono state caricate a bordo, specificando ogni parte che è stata “short shipped”.</i> <i>Si precisa, tuttavia, che tale procedura non è ragionevolmente praticabile in tutti i traffici, né in alcuno di essi in ogni momento, e che, se utilizzata, a causa del ritardo che comporta, può far sì che la merce arrivi a destinazione in anticipo rispetto alle polizze di carico).</i> <i>Su richiesta specifica di un corrispondente, richiederemo la girata “a bordo” e la otterremo, ove possibile.</i>
---	--

Spanish America Limited, The Equitable Trust Company of New York, The Farmers' Loan and Trust Company, The First National Bank of Boston, The First National Corporation Boston, Guaranty Trust Company of New York, International Banking Corporation, Irving National Bank, A. Iselin & Company, Knauth Nachod & Kihne, The Liberty National Bank of New York, The Mechanics and Metals National Bank, Mercantile Bank of the Americas Inc., Merchants Bank of Canada, J. P. Morgan & Co., National Bank of Commerce in New York, The National Bank of South Africa Limited, The National City Bank of New York, Park-Union Foreign Banking Corporation, The Shawmut Corporation of Boston, The Standard Bank of South Africa Limited.

§ 3. La “Prassi” internazionale uniforme della Camera di Commercio Internazionale

La “**Prassi Internazionale Uniforme**” della Camera di Commercio Internazionale «ICC», può essere definita, in modo semplice come: ***quella raccolta di comportamenti uniformi, registrati dalla Camera di Commercio Internazionale, che il sistema bancario internazionale, utilizza nella pratica dei crediti documentari e delle garanzie a prima richiesta.***

In buona sostanza potrebbe assimilarsi alla pratica dell’interpretazione autentica di regole⁵, interpretazione fatta da chi che ha emanato le stesse regole al solo scopo di contribuire ad una uniforme interpretazione; nel caso in esame, la Commissione Bancaria della Camera di Commercio Internazionale⁶, che ha elaborato le Regole relative a:

1. Crediti Documentari, Pubblicazione ICC, attualmente la nr. 600 revisione 2007: «The Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, 2007 Revision, ICC Publication no. 600 (“UCP”)» [in italiano: «Le Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari, Revisione 2007, Pubblicazione n. 600 (“NUU”)»]⁷,
2. Garanzie a prima richiesta Pubblicazione ICC, attualmente la nr. 758 revisione 2010: «ICC Uniform Rules for Demand Guarantees (“URDG”) [in italiano: «Norme Uniformi della ICC per le Garanzie a Prima richiesta (“URDG”)»

⁵ Non volendo scomodare ovviamente le assunzioni effettuate anche dalla Corte costituzionale nel documento “LA LEGGE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA” del marzo 2015, che nel nostro caso sarebbero confliggenti. *“Partendo, in linea di principio, dall’assunto che la norma di interpretazione autentica possa essere adottata solo per ovviare ad una situazione di grave incertezza normativa o a forti contrasti giurisprudenziali, si sarebbe tentati di concludere che il legislatore sarebbe abilitato ad intervenire solamente al ricorrere di siffatti eventi, tali da giustificare, di conseguenza, l’esegesi legislativa.”*

⁶ Presentazione della Commissione da parte del Presidente Prof. Avv. Salvatore Maccarone. «La Commissione Bancaria della Camera di Commercio Internazionale Italia, nonostante il suo nome, non è un organismo che si interessa di sole Banche; essa si occupa infatti globalmente dei temi del Trade Finance e quindi di tutte le operazioni di pagamento e di introito di fondi a regolamento di operazioni commerciali con l’estero.» <https://www.iccitalia.org/wp-content/uploads/2020/02/presentazione-commissione-bancaria-.pdf> Alla Banking Commission partecipano esperti provenienti da più di 70 Paesi del mondo.

⁷ Si precisa che l’unico testo ufficiale delle regole e prassi della ICC è sempre quello in lingua inglese al quale ci si deve far riferimento per ogni evenienza.

*In relazione a tali regole, quindi, la Commissione Bancaria della ICC, ha ritenuto di “**individuare studiare, approvare e pubblicare**” delle «Prassi» che possano rappresentare **una vera linea guida** per coloro che devono:*

- a. per i crediti documentari, **preparare i documenti o controllarli** per definire se si è in presenza o meno di una “presentazione conforme”⁸; realizzando le «Prassi» nr. 645/2002 (relative alla Pubblicazione ICC 500), aggiornata con la nr. 681/2007, la 745/2013 e l’attuale **821 del 2023**.
- b. per le garanzie a prima richiesta, preparare la richiesta di pagamento o controllare se si è in presenza di una “presentazione conforme”⁹; realizzando la Prassi nr. **814 del 2021**.

⁸ Articolo 2 Pubblicazione ICC nr. 600 UCP: “Presentazione conforme significa una presentazione conforme ai termini ed alle condizioni del credito, alle disposizioni applicabili delle presenti norme e alla prassi bancaria internazionale uniforme.”

⁹ Articolo 2 Pubblicazione ICC nr. 758 URDG: “Presentazione conforme a fronte di una garanzia significa una presentazione conforme, in primo luogo, ai termini ed alle condizioni della garanzia, in secondo luogo a queste norme ove compatibili con tali termini e condizioni ed infine, qualora la garanzia e queste norme non forniscano disposizioni al riguardo, alla prassi internazionale uniforme per le garanzie a prima richiesta;”

§ 4. Le “Regole” della Camera di Commercio Internazionale “ICC”

Prima di entrare nell’argomento «Prassi» però sembra opportuno accennare alle «Regole o Norme» che sono alla base delle prassi stesse e quindi ci si riferisce alle Regole della Camera di Commercio Internazionale relative ai Crediti documentari (cfr. punto sub 1). Poi, di seguito nella trattazione si affronteranno quelle relative alle garanzie (cfr. punto sub 2).

Le Norme relative ai crediti documentari rappresentano il corpo normativo che dal 1929 (prima edizione delle stesse) sino ai giorni nostri (Pubblicazione ICC 600 del 2007) disciplinano il complesso mondo del credito documentario.

La più volte citata pubblicazione ICC No. 600 revisione 2007 all’articolo 2, “definizioni” riporta che cosa si deve intendere per: «**Credito** significa qualunque pattuizione irrevocabile, comunque denominata o descritta, che costituisce un impegno inderogabile della banca emittente di onorare una presentazione conforme». Se volessimo ricercare una definizione nel nostro Codice civile, dobbiamo far riferimento all’unico articolo [a differenza di altri Ordinamenti, primo tra tutti quello degli Stati Uniti d’America¹⁰] che tratta dello strumento il: 1530 che però purtroppo non è molto felice, e soprattutto non riuscirebbe, nella sua stringatezza, a disciplinare uno strumento quale il credito documentario che presenta innumerevoli aspetti e necessita di una disciplina puntuale e soprattutto al passo con i tempi (cosa che un Codice non potrebbe comunque assicurare). Il codice recita: «*Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa e constatato all’atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi. La banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le eccezioni derivanti dall’incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito*».

Chi opera con questo strumento non riuscirebbe ad affrontare tutte le complesse sfaccettature del mezzo di pagamento, peraltro da tutti considerato quello più completo e

¹⁰ L’Uniform Commercial Code USA alla Sezione 5 tratta il tema delle Lettere di Credito (sinonimo di Credito Documentario), prescrivendo una disciplina precisa e compiuta, ma allo stesso tempo riconosce ai Soggetti interessati la possibilità di scegliere l’assoggettamento dello strumento alla Regole pro-tempore vigenti della Camera di Commercio Internazionale di Parigi. (SEC. 5-113 CHOICE OF LAW AND FORUM) punto (c) “*Except as otherwise provided in this subsection, the liability of an issuer, nominated person, or adviser is governed by any rules of custom or practice, such as the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, to which the letter of credit, confirmation, or other undertaking is expressly made subject.*”

che, in qualche modo, riesce a contemperare le necessità delle parti contraenti (venditore e compratore) che sono alla costante ricerca di legittime cautele.

L'internazionalizzazione del commercio, basato anche sull'uso appropriato di terminologie particolari e sull'univoca interpretazione del significato da dare agli impegni assunti sia da un punto di vista legale che pratico, presuppone che tutte le parti interessate comprendano perfettamente gli accordi e le conseguenti implicazioni giuridiche delle relative clausole.

Questi motivi diedero origine all'esigenza di elaborare, da parte di coloro che si ritrovavano in "prima linea", cioè le Banche, delle norme di comportamento che in qualche modo potessero disciplinare in modo uniforme l'operazione che di norma coinvolgeva più Ordinamenti giuridici interessando diversi Paesi con usi, consuetudini e norme a volte completamente differenti.

Si è, pertanto da sempre sentita la necessità di disporre di "regole comuni" e si può affermare che le prime regole uniformi relative alle Lettere di credito (è il termine comunemente usato, mentre il termine delle NUU è «Credito Documentario») ebbero origine dagli accordi raggiunti sulla piazza di New York e di Boston da un rilevante gruppo di Banche, correva l'anno 1920 e tali regole sono conosciute come "Regulation affecting export commercial credits adopted by New York Commercial Credit Conference". Delle trentacinque firmatarie della convenzione vi era una sola banca europea, una banca italiana, la Banca Commerciale Italiana che con la sua filiale di New York era molto attiva nell'operatività di regolamento delle transazioni merceologiche. In soli 6 articoli si cercava di indicare la "standard practice adopted by the New York Bankers Commercial Credit Conference of 1920".

Si indicavano, anche se in modo non completamente coordinati, già dei principi rilevanti, alcuni dei quali poi divenuti cardine nelle successive redazioni della Camera di Commercio Internazionale. Successivamente, vi fu un fiorire di norme a livello nazionale (nel 1923 l'Associazione bancaria di Berlino adottò le "*Regulativ des Akkreditivgeschäfts der Berliner Stempelvereinigung*" (accordi per il servizio di crediti documentari), poi sempre lo stesso anno l'Unione sindacale delle Banche di Parigi e della Provenza adottarono le "*Clauses et modalités applicables aux ouvertures de crédit documentaire*". Tra il 1924 e 1930 vennero emanate norme al riguardo da parte delle Associazioni bancarie di Norvegia, Cecoslovacchia, Svezia, Argentina, Danimarca e Olanda. In Italia, l'Associazione Bancaria Italiana nel 1925 emanò le: "*Norme relative ai crediti documentari utilizzabili in Italia riguardanti merci da spedirsi via mare*". Questo fermento di iniziative risultò, però, alquanto sterile proprio per la natura "nazionale" di queste regole. Per questo motivo già dal 1926 la Camera di

Commercio Internazionale¹¹ iniziò un lavoro ponderoso al fine di addivenire ad un corpo normativo che, attraverso il suo recepimento da parte delle varie organizzazioni nazionali partecipanti alla stessa Camera di Commercio, desse un carattere transnazionale alle regole con lo scopo di portare ad una possibile uniformità di comportamenti.

A distanza di 102 anni (dal 1919 anno di fondazione della ICC) possiamo affermare senza ombra di dubbio che lo scopo è stato effettivamente raggiunto, infatti sono state realizzate, solo per i Crediti documentari, ben otto revisioni (la media di valenza di ognuna è stata di circa 10 anni, mentre l'ultima, quella ancora in vigore già ha superato i 14 anni (la revisione della Pubblicazione ICC 600, attualmente in vigore [2021] è del 2007).

Per quanto attiene alla qualificazione giuridica delle Norme della ICC, rammentiamo uno dei più emeriti studiosi della materia Crediti Documentari, il compianto Prof. Caio Enrico Balossini per il quale le Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari emanate dalla Camera di commercio Internazionale, appartengono a quella parte del Diritto internazionale dei privati che ancorché non regolamentato, o meglio, non possibile da regolamentare, fa parte della vita mercantile di tutti i giorni. Questa posizione è sempre più attuale in special modo oggi dove i termini “globalizzazione” ed “internazionalizzazione” dei mercati sono divenuti di uso quotidiano.

Queste Norme Internazionali, che regolamentano il Credito Documentario, possono, pertanto essere identificate come *“un complesso normativo sorto dalle prassi del commercio internazionale, stratificatosi nel tempo, adottato a livello internazionale da numerose associazioni bancarie e formalizzato in un testo soggetto a periodiche revisioni e denominato “norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari”.*

Sempre in tema di qualificazione giuridica delle norme la suprema Corte di Cassazione si è più volta espressa (cfr. sentenze numero 1130 del 1979, 693 del 1982, 3992 del 1983, 1842 del 1996) chiarendo che *le Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari non sono usi giuridici o normativi, ma clausole d'uso integrative della volontà negoziale dei contraenti, ai sensi dell'articolo 1340 del Codice Civile, e sono dirette a regolare in maniera uniforme le operazioni di apertura di credito documentario.*

¹¹ La Camera di Commercio Internazionale «ICC» è stata fondata nel 1919. Primo obiettivo fu quello di dare uno slancio al settore industriali al finire della Grande Guerra i fondatori che furono definiti «merchants of peace - mercanti di pace», adottando il motto: “world peace through world trade” «La pace mondiale attraverso il commercio mondiale”. Il primo presidente è stato il Ministro delle Finanze francese Etienne Clémentel, mentre l'Italia era rappresentata da Alberto Pirelli, cogerente assieme al fratello Piero della Pirelli & C. Ad oggi aderiscono circa 180 Paesi ed i comitati Nazionali sono più di 100. È un'organizzazione privata che ha anche lo scopo di rappresentare gli interessi delle Imprese private presso i Governi e le Istituzioni internazionali

Integrazione della volontà dei contraenti, volontà che si estrinseca con l'inclusione all'interno del testo dell'obbligazione emessa, di norma, da una Banca con una specifica indicazione del tipo: "This Documentary credit is subject to ICC UCP n. 600 rev. 2007" come chiaramente disposto dalle stesse Regole:

Articolo 1 (Pub. 600/2007) - Applicazione delle NUU

«Le Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari, Revisione 2001, Pubblicazione CCI n. 600 ("N.U.U.") sono norme che si applicano a qualunque credito documentario ("credito") (ivi comprese, nella misura in cui siano applicabili, le lettere di credito stand-by) quando il testo del credito indica espressamente che esso è soggetto alle presenti norme. Le N.U.U., salvo espresse modifiche o esclusioni previste dal credito, vincolano tutte le parti interessate.»

In linea di principio lo stesso discorso relativo alla qualificazione giuridica delle Norme della ICC sopra evidenziato per i Crediti Documentari vale anche per le Garanzie a prima richiesta di cui si tratterà in seguito.

§ 5. Le "PBIU" Prassi Bancaria Internazionale Uniforme della ICC

La «PBIU» Prassi Bancaria Internazionale Uniforme della ICC per l'esame dei documenti secondo le NUU 600 [**«ISBP» International Standard Banking Practice for the Examination of Documents under UCP 600**]

Per quanto attiene alla questione **Prassi relativa ai Crediti documentari** si ritiene opportuno fare un necessario excursus storico su quest'argomento.

Prima di tutto, la necessità di elaborare una Prassi si ebbe con la revisione delle **Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari** "NUU" (in inglese "UCP", Uniform Customs and Practice for Documentary Credits") del 1993, quando per la prima volta, dopo 64 anni dalla data della prima Pubblicazione delle NUU (avvenuta nel 1929 con le NUU pubblicazione nr. 74), nel corpo normativo, Pubblicazione ICC nr. 500, si prevedeva all'articolo relativo ai Criteri generali per l'esame dei documenti (articolo 13 comma a):

«Le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti prescritti dal credito, per accertare se, nella forma, essi appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credit. La conformità formale dei documenti prescritti ai termini ed alle condizioni del credito sarà accertata secondo la prassi bancaria internazionale riflessa nei presenti articoli.»

Iniziò, quindi, un periodo di “incertezze” di carattere operativo in quanto in realtà non esistevano delle specifiche Prassi e basandosi sull’ultima parte dell’articolo stesso (... *riflessa nei presenti articoli*), si identificò, per quella prima fase, appunto, l’unica possibilità di definire una “Prassi”, ricavandola dagli stessi articoli delle Norme. Onestamente sembrò da subito una cosa abbastanza inusuale, ma certamente comprensibile per la necessaria creazione di una “base” di azioni e “posizioni” da costruire nel tempo e necessarie a formare poi una vera e propria “prassi” con una solida base consuetudinaria.

Certo però questo non poteva bastare e, iniziarono, a livello mondiale discussioni sull’opportunità o meno di un intervento di “classificazione” di Prassi internazionali che la stessa Commissione bancaria della ICC avrebbe dovuto elaborare, rappresentando con i Comitati Nazionali, l’operatività reale di tutto il mondo.

Dopo circa sei anni dalla Pubblicazione 500 (1993) venne costituito un gruppo di lavoro che, dopo tre anni di lavoro giunse, nel 2002 (ben nove anni dopo la Pubblicazione alla quale si faceva riferimento, la già menzionata nr. 500), ad approvare la Pubblicazione ICC nr. 645 relativa alla: “*Prassi bancaria Internazionale Uniforme relativa ai Crediti Documentari*” riportati nella Pubblicazione ICC 500 Revisione 1993.

Successivamente nel 2008 venne approvata e pubblicata la seconda edizione di queste Prassi, la Pubblicazione ICC no. 681, questa però in valenza delle nuove Norme ed Usi Uniformi Relativi ai Crediti documentari Pubblicazione ICC nr. 600 revisione 2007. Poi, nell’aprile del 2013 la Commissione Bancaria approvò la terza edizione della Prassi, la Pubblicazione ICC 745 anch’essa riferita alle NUU Pubblicazione ICC 600 e denominata in italiano **PBIU** «Prassi Bancaria Uniforme per l’esame dei documenti secondo le NUU 600» (in inglese **ISBP** «International Standard Banking Practice for the examination of Documents under UCP 600»¹²). Infine, nel 2023 è stata approvata la **ISBP ICC Pub. 821**. Questa sequenza di edizioni rende l’idea della costante ricerca di registrare i comportamenti “attuali”, allo scopo di far sempre di più rendere accettabili queste Prassi enunciate proprio per la loro valenza ed eventuali mutazioni registrate nel lavoro quotidiano dei professionisti del settore (i “Practitioners” in Documentary Credit).

É fuori dubbio che solo con il trascorrere del tempo, dalle relative applicazioni e costanti aggiustamenti si potrà parlare di una consolidata costruzione di “Prassi” che potrebbero addirittura scalare al “*rango*” di Norme, qualora ritenute meritevoli di tale “promozione”, in

¹² Si precisa che l’unico testo ufficiale delle regole e prassi della ICC è sempre quello in lingua inglese al quale ci si deve far riferimento per ogni evenienza.

quanto ormai accettate in modo univoco e senza alcuna possibile defezione. Quest'ultimo argomento "*defezione*" nell'applicazione forse sarà meglio approfondirlo per evitare false aspettative riconducibili alle stesse "Prassi".

Infatti, ci si potrebbe trovare nella situazione in cui una Banca, interessata in una discussione relativa a difformità riscontrata nell'esame dei documenti in utilizzo di un credito documentario, se richiamata a rispettare una prassi di cui all'attuale [2024] fascicolo Pubblicazione ICC n. 821, potrebbe affermare che essendo tali indicazioni non vincolanti, in quanto non classificabili come Norme (*e questo sarebbe corretto*), non ritiene considerarle in quanto l'unico ceppo normativo di riferimento per lei è rappresentato solo dalle NUU (*nel caso Pubblicazione ICC n. 600*) regolamentanti il Credito Documentario.

Questa affermazione, si dovrà ammettere che, risulta di per sé incontestabile in quanto, come detto, la Prassi si riferisce ad una "*registrazione e codificazione di un comportamento internazionalmente rilevato ed uniforme*" e non rappresentano una Regola della Camera di Commercio Internazionale. L'azione da intraprendere con detta Banca sarà senza dubbio quello di rimarcare che il suo comportamento risulta in contrasto con il comportamento, per lo specifico argomento, assunto da tutte le banche del sistema mondiale che agiscono anche rispettando le Prassi della ICC (nel caso, ripetiamo la Pubblicazione ISBP nr. 821). Basando il ragionamento sul fatto che la "raccolta" di Prassi operata dalla Camera di Commercio Internazionale si configura in una mera registrazione del comportamento "UNIFORME" del mondo bancario internazionale, è come se si affermasse che il comportamento di tutte le altre Banche del mondo, che sulla questione si sono dichiarate comunemente d'accordo, è errato, mentre il proprio è l'unico corretto. In pratica, la Banca che rifiuta l'applicazione della Prassi, è come se si mettesse, da sola, contro un comportamento assunto e condiviso da tutte le altre banche del resto del mondo.

Ovviamente è auspicabile -e si può affermare che è poi anche provato che-, dopo una iniziale ritrosia, la già menzionata banca prenda coscienza della questione e si uniformi anch'essa alla Prassi invocata, proprio per non restare l'unica "fuori dal coro".

Ritornando all'attuale Pubblicazione ICC 600 del 2007, relativa ai Crediti Documentari, l'impostazione del riferimento alla Prassi è sensibilmente cambiato dalle Regole ICC 500 del 1993, infatti nella pubblicazione ICC 600 si riscontra il riferimento alla Prassi in due articoli:

- 1) All'articolo 2 "*Presentazione Conforme significa una presentazione conforme ai termini ed alle condizioni del credito, alle disposizioni applicabili delle presenti norme e alla prassi*

bancaria internazionale uniforme;” dove si indica la Prassi come elemento dal quale determinare la conformità dei documenti, ovviamente rispettando il rango delle disposizioni che rammentiamo vedono come norma di primo rango le “disposizioni indicate nel credito”, poi le “Regole NUU” e quindi la “Prassi”;

- 2) All’articolo 14 lettera d. *“i dati in un documento, quando letti nel contesto del credito, del documento stesso e della prassi bancaria internazionale uniforme, possono non essere ...omissis...”*. In questo articolo si enuncia la Prassi come fonte di cognizione addirittura per la costruzione dei documenti che proprio nella quotidianità deve ricercarsi anche la sostanza.

Ovviamente la Prassi, già in questi anni si è “*stratificata*” nel tessuto operativo e, nelle varie versioni, ha avuto modo di affinarsi per sempre meglio aiutare tutti gli attori della filiera nell’ordinaria operatività ed è auspicabile che, col trascorrere del tempo e delle applicazioni, formeranno sempre di più la migliore base per **un corretto ed uniforme** operare.

Già con la revisione del 2013 le ISBP Pubblicazione ICC 745, approvate a Lisbona il 17 Aprile 2013¹³ (h. 15,15), si aggiunsero nuove indicazioni operative¹⁴, lo stesso si è avuto nel 2023 con l’approvazione da parte della Commissione Bancaria della ICC nella riunione “virtuale” del 19 aprile 2023¹⁵ delle ISP 821 ¹⁶(approvate dalla ICC Banking Commission riunione virtuale del 19 aprile 2023) come frutto della consolidata esperienza degli ultimi anni che ha fatto riportare all’interno della Prassi anche le ultime posizioni assunte dalla stessa Commissione Bancaria della Camera di Commercio Internazionale in tema di quesiti¹⁷ esaminati e approvati per dirimere casi di contenzioso presentati dalle Banche di tutto il mondo.

Da quanto sopra si evince l’importanza di tale complesso di “informazioni” riferita a comportamenti internazionalmente assunti che porteranno, senza alcun dubbio, grande aiuto alla comunità internazionale e maggiore tranquillità nell’ambito delle transazioni di credito documentario.

¹³ Alle ore 15,15, registrando l’unanimità dei partecipanti (circa 260 rappresentanti dei Comitati Nazionali).

¹⁴ Dalle precedenti **185** Prassi delle Pubblicazione 681/2008 si è passati alle **298** Prassi della Pubblicazione 745/2013

¹⁵ Alle ore 15,45 ora di Roma – riunione via “ZOOM”.

¹⁶ Le Prassi attuali della Pubblicazione 821/2023 **sono 301**

¹⁷ I Quesiti sono le posizioni assunte dalla Commissione Bancaria della Camera di Commercio Internazionale su casi operativi presentati dai vari Comitati Nazionali e che rappresentano l’analisi, e le determinazioni assunte. Nella gerarchia della Fonti delle Regole della ICC può essere posta al terzo posto, dopo le Norme e le Prassi (che sono incorporate in specifici fascicoli. I quesiti vengono pubblicati dalla ICC in raccolte.

§ 6. Analisi di alcune Prassi della Pubblicazione ICC 821/2023

Di seguito si riportano, **solo alcune Prassi** in quanto la Pubblicazione ICC 821/2023 edita da ICC è coperta da **Copyright © 2023** International Chamber of Commerce.

Il fascicolo Prassi Bancaria Internazionale Uniforme “Pubblicazione ICC 821/2023” è un importante strumento operativo, pubblicato in bilingue, può essere acquistato presso la

Camera di Commercio Italia - ICC Italia

Via Barnaba Oriani - Roma

indirizzo mail: icc@iccitalia.org

INDICE Pubblicazione ICC 821/2023

Raffronto tra le ultime due Prassi

ISBP Pubblicazione	821/2023	745/2013
CONDIZIONI PRELIMINARI	9	7
A	41	41
B	18	18
C	16	15
D	32	32
E	28	28
F	25	25
G	27	27
H	27	27
J	20	20
K	23	23
L	8	8
M	6	6
N	6	6
P	4	4
Q	11	11
Prassi TOTALI	301	298

Introduzione

Considerazioni preliminari

Ambito della pubblicazione

Richiesta di emissione del credito e della modifica, emissione del credito e di ogni sua modifica

[A] Principi generali

Abbreviazioni

Certificati, Certificazioni, Dichiarazioni e Attestazioni

Copie di documenti di trasporto disciplinati dagli artt. 19-25 delle NUU 600

Correzione e modifica (“correzione”)

Ricevuta di corriere, ricevuta postale e certificato di spedizione postale relativi all’invio di documenti, avvisi e simili

Date

Documenti e caselle, campi o spazi da compilare

Documenti ai quali non si applicano gli articoli delle NUU 600 relativi ai trasporti

Espressioni non definite nelle NUU 600

Emittente di documenti

Lingua

Calcoli matematici

Errori di ortografia o di digitazione

Documenti di più pagine e allegati o appendici

Condizioni non-documentarie e incompatibilità di dati

Originali e copie

Marche di spedizione

Firme

Intestazione dei documenti e documenti combinati

[B] Tratte (Drafts) e calcolo della data di scadenza

Requisiti di base

Scadenza

Data di scadenza

Giorni lavorativi per le banche, giorni di grazia, ritardi nelle rimesse

Utilizzo e firma

Importi

Girata

Correzione e modifica (“correzione”)

Tratta (draft) sull’ordinante

[C] Fatture (Invoices)

Intestazione della fattura

Emittente della fattura

Descrizione di merci, servizi o prestazioni e altri temi generali relativi alle fatture

Utilizzi frazionati o spedizioni frazionate

[D] Documento di trasporto relativo ad almeno due diversi modi di trasporto (“Multimodal or Combined Transport Document”)

Applicazione dell’art. 19 delle NUU 600

Emissione, vettore, identificazione del vettore e firma di un documento di trasporto multimodale

Annotazioni di “a bordo” (on board), data di spedizione, luogo di ricezione, invio, presa in carico, porto di caricazione o aeroporto di partenza

Luogo di destinazione finale, porto di scaricazione o aeroporto di destinazione

Documento di trasporto multimodale originale

Consegnatario, ordinatario, caricatore e girata, soggetto da avvisare

Trasbordo, spedizioni parziali e determinazione del termine di presentazione quando sono presentati più set di documenti di trasporto multimodale

Documento di trasporto multimodale netto (clean)

Descrizione della merce

Indicazione del nome ed indirizzo dell’agente incaricato della consegna alla destinazione

Correzioni e modifiche (“correzioni”)

Nolo e costi aggiuntivi

Rilascio di merci contro consegna di più di un documento di trasporto multimodale

[E] Polizza di carico

Applicazione dell’art. 20 delle NUU 600

Emissione, vettore, identificazione del vettore e firma della polizza di carico

Annotazione di “a bordo” (on board), data di spedizione, pre-carriage, luogo di ricezione e porto di caricazione

Porto di scaricazione

Polizza di carico originale

Consegnatario, ordinatario, caricatore e girata, soggetto da avvisare

Trasbordo, spedizioni parziali e determinazione del termine di presentazione quando sono presentati più set di polizze di carico

Polizza di carico netta (clean)

Descrizione della merce

Indicazione del nome ed indirizzo dell’agente incaricato della consegna al porto di scaricazione

Correzioni e modifiche (“correzioni”)

Nolo e costi aggiuntivi

Rilascio di merci rappresentate da più di una polizza di carico da consegnare

[F] Polizza di carico non negoziabile

Applicazione dell’art. 21 delle NUU 600

Emissione, vettore, identificazione del vettore e firma della polizza di carico non negoziabile

Annotazione di “a bordo” (on board), data di spedizione, pre-Carriage, luogo di ricezione e porto di caricazione

Porto di scaricazione

Polizza di carico non negoziabile originale

Consegnatario, ordinatario, caricatore e soggetto da avvisare

Trasbordo, spedizioni parziali e determinazione del termine di presentazione quando sono presentati più set di polizze di carico non negoziabili
Polizza di carico non negoziabile netta (clean)
Descrizione della merce
Indicazione del nome ed indirizzo dell'agente incaricato della consegna al porto di scaricazione
Correzioni e modifiche ("correzioni")
Nolo e costi aggiuntivi

[G] Polizza di carico per Contratto di noleggio (Charter party)

Applicazione dell'art. 22 delle NUU 600
Firma della polizza di carico per Charter party
Annotazione di "a bordo" (on board), data di spedizione, pre-Carriage, luogo di ricezione e porto di caricazione
Porto di scaricazione
Polizza di carico per Charter party originale
Consegnatario, ordinatario, caricatore e girata, soggetto da avvisare
Spedizioni parziali e determinazione del termine di presentazione quando sono presentati più set di polizze di carico per Charter party
Polizza di carico per Charter party netta (clean)
Descrizione della merce
Correzioni e modifiche ("correzioni")
Nolo e costi aggiuntivi
Rilascio di merci contro consegna di più di una polizza di carico per Charter party
Contratti di Charter Party

[H] Documento di trasporto aereo

Applicazione dell'art. 23 delle NUU 600
Emissione, vettore, identificazione del vettore e firma del documento di trasporto aereo
Merci accettate per il trasporto, data di spedizione e richiesta della data effettiva di spedizione
Aeroporti di partenza e aeroporti di destinazione
Documento di trasporto aereo originale
Consegnatario, ordinatario e soggetto da avvisare
Trasbordo, spedizioni parziali e determinazione del termine di presentazione quando sono presentati più set di documenti di trasporto aereo
Documento di trasporto aereo netto (clean)
Descrizione della merce
Correzioni e modifiche ("correzioni")
Nolo e costi aggiuntivi

[J] Documenti di trasporto su strada, per ferrovia o su vie d'acqua interne

Applicazione dell'art. 24 delle NUU 600

Vettore, identificazione del vettore e firma del documento di trasporto su strada, per ferrovia o su vie d'acqua interne

Luogo di spedizione e luogo di destinazione

Originale e duplicato di un documento di trasporto su strada, per ferrovia o su vie d'acqua interne

Consegnatario, ordinario e soggetto da avvisare

Trasbordo, spedizioni parziali e determinazione del termine di presentazione quando sono presentati più set di documenti di trasporto su strada, per ferrovia o su vie d'acqua interne

Documento netto (clean) di trasporto su strada, per ferrovia o su vie d'acqua interne

Descrizione della merce

Correzioni e modifiche ("correzioni")

Nolo e costi addizionali

[K] Documento di assicurazione e copertura

Applicazione dell'art. 28 delle NUU 600

Emittente, firma ed originale del documento di assicurazione

Date

Importo della copertura e percentuale

Rischi da coprire

Soggetto assicurato e girata

Termini e condizioni generali di un documento di assicurazione

Premio assicurativo

[L] Certificato di origine

Requisiti di base e adempimento della sua funzione

Emittente del certificato di origine

Contenuto del certificato di origine

[M] Lista, nota o distinta colli ("Packing list")

Requisiti di base e adempimento della sua funzione

Emittente della Packing list

Contenuto della Packing list

[N] Lista, nota o distinta pesi ("weight list")

Requisiti di base e adempimento della sua funzione

Emittente della weight list

Contenuto della weight list

[P] Certificato del Beneficiario

Requisiti di base e adempimento della sua funzione

Firma del certificato del beneficiario

Contenuto del certificato del beneficiario

[Q] Certificati di Analisi, di Ispezione, Sanitari, Fitosanitari, di Quantità, di Qualità e altri certificati (“certificato”)

Requisiti di base e adempimento della loro funzione

Emittente del certificato

Contenuto del certificato

Alcune Prassi

Considerazioni preliminari

Ambito della pubblicazione

- I) *Questa pubblicazione deve essere letta congiuntamente alle NUU 600 e non separatamente.*
- II) *La prassi descritta in questa pubblicazione illustra come gli articoli delle NUU 600 devono essere interpretati e applicati, nella misura in cui i termini e le condizioni del credito, o qualsiasi sua modifica, non modifichino o escludano espressamente l'applicazione di un articolo delle NUU 600.*

Richiesta di emissione del credito e della modifica, emissione del credito e di ogni sua modifica

- III) *I termini e le condizioni di un credito e di ogni sua modifica sono indipendenti dalla vendita o altro contratto sottostante anche se il credito o la modifica vi fanno espresso riferimento. Quando si concordano i termini della vendita o di altro contratto, le parti devono essere consapevoli delle implicazioni che ne derivano per la stesura del credito o per la richiesta di una modifica.*
- IV) *Molti dei problemi che sorgono in fase di esame dei documenti potrebbero essere evitati o risolti dalle rispettive parti esercitando scrupolosa attenzione, fino al dettaglio, nella richiesta del credito o di una modifica e nell'emissione del credito o di una modifica. L'ordinante e il beneficiario devono valutare attentamente i documenti richiesti per la presentazione, da chi tali documenti devono essere emessi, i dati che devono contenere e i termini per la loro presentazione.*

A parere di chi scrive, questo punto è risultato sempre «l'origine di tutto».

Quanto volte ci si trova in “difficoltà” all'atto dell'utilizzo di un Credito Documentario proprio perché non ci si è accorti (tutti gli Attori, Banche e Beneficiario) che le condizioni e/o i termini del credito non erano molto chiari?

Peraltro, nel punto successivo (V), la questione viene affrontata in modo chiaro riportando, poi, nell'ultima parte del punto stesso una indicazione diretta alla Banca emittente con possibili importanti risvolti nel prossimo futuro.

- V) *Sono a carico dell'ordinante i rischi derivanti da sue istruzioni ambigue fornite per l'emissione o la modifica di un credito. La banca emittente può, salvo il caso di espresse istruzioni contrarie dell'ordinante, integrare o esplicitare tali istruzioni in maniera necessaria o opportuna al fine di consentire l'utilizzo del credito o di ogni sua modifica. La banca emittente deve garantire che il credito emesso, o una sua modifica, non risulti ambiguo o incompatibile con i suoi termini e condizioni.*

VI) L'ordinante e la banca emittente devono essere pienamente consapevoli del contenuto delle NUU 600 e prendere atto che articoli quali 3, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 28(i), 30 e 31 recano clausole che possono produrre esiti non previsti. Ad esempio, se un credito richiede la presentazione di una polizza di carico e contiene il divieto di trasbordo, nella maggior parte dei casi il credito stesso dovrà provvedere ad escludere l'applicazione dell'art. 20 (c) delle NUU 600 per rendere efficace il divieto di trasbordo.

VII) Il credito, o qualsiasi sua modifica, non deve richiedere la presentazione di un documento emesso, firmato o controfirmato dall'ordinante. Se tuttavia un credito, o una sua modifica, viene emesso con tale condizione, il beneficiario deve considerare l'opportunità di tale richiesta e valutare la propria capacità di attenersi o richiedere adeguata modifica.

VIII) La richiesta di inserire il numero del credito su un documento avviene solitamente su iniziativa della banca emittente al fine di facilitare la raccolta dei documenti, qualora uno o più documenti si dovessero staccare dalla presentazione. A condizione che tutti i documenti richiesti siano stati ricevuti dalla banca emittente, l'assenza del numero del credito o l'errata battitura di tale numero su un documento non costituisce motivo di rifiuto. Diverso è il caso in cui è il paese importatore che richiede che il numero del credito debba essere riportato su uno o più documenti. In tali circostanze, il credito deve indicare chiaramente che questo è il motivo per cui il numero viene riportato su detti documenti.

[Prassi aggiunta con la Pubblicazione 821/2023]

IX) Una banca emittente non dovrebbe incorporare nel credito condizioni amministrative come la richiesta di presentare una serie aggiuntiva di copie di documenti ad uso della banca emittente, o una condizione secondo cui tutti i documenti non possono essere pinzati. Se, tuttavia, tali condizioni vengono inserite nel credito ma non rispettate, ciò non costituisce motivo di rifiuto.

[Prassi aggiunta con la Pubblicazione 821/2023]

Nota dell'Autore.

*Queste seguenti due Prassi erano presenti nei lavori “definitivi” alla nuova pubblicazione 821, poi prima della stampa “cartacea” (cosa curiosa è che nella prima versione e-book delle 821 erano presenti) **sono state “eliminate”**, forse saranno oggetto di ulteriori discussioni.*

Solo per completezza di informazioni si riportano:

x) È stato spesso segnalato che delle banche emittenti includono nei crediti delle clausole relative a sanzioni. Con queste clausole, la banca emittente intende trattenere il pagamento di una presentazione conforme se essa determina che il regolamento sulle sanzioni è stato violato dai dati che compaiono su uno o più documenti.

La ICC scoraggia l'inserimento di clausole relative a sanzioni in credito come anche in una Standby letter of credit. L'uso di una clausola sanzionatoria, se non adeguatamente formulata, può mettere in dubbio la natura irrevocabile dell'impegno della banca emittente o della banca confermate e può essere considerato una condizione non documentale. Una sanzione è, nella migliore delle ipotesi, una ripetizione di norme imperative applicabili al credito indipendentemente dai suoi termini o dalla legge applicabile, per cui tale clausola sarebbe ridondante e non necessaria.

In determinate situazioni, una clausola sanzionatoria può anche sollevare questioni di responsabilità della banca emittente per violazione delle leggi antidiscriminazione e delle contromisure. L'inserimento di una clausola sanzionatoria in un credito non può essere considerata una prassi bancaria standard internazionale.

xi) Le banche emittenti devono tenere presente che, prendendo l'iniziativa di aggiungere una clausola sanzionatoria in un credito i cui termini e condizioni possono essere stati precedentemente concordati tra il richiedente e il beneficiario, rischiano di essere la causa di un eventuale rifiuto del credito da parte del beneficiario.

Principi generali:

Abbreviazioni

A1)

Le abbreviazioni generalmente accettate quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, “Int’l” invece di “International”, “Co.” invece di “Company”, “kgs” o “kos” invece di “kilograms» o “kilos”, “Ind.” invece di “Industry” o “Industries”, “Ltd” invece di “Limited”, “mfr” invece di “manufacturer” o “mt” invece di “metric tons” possono essere usate nei documenti in sostituzione di una parola o viceversa. Un credito che include una abbreviazione nel suo testo consente che un documento contenga la stessa abbreviazione o qualsiasi altra abbreviazione che abbia lo stesso significato, o che il termine sia riportato per esteso o viceversa.

Correzione e modifica (“correzione”)

A7)

a. i. Qualsiasi correzione di dati in un documento emesso dal beneficiario, ad eccezione delle tratte (drafts) (v. paragrafo B16), non necessita di essere autenticata.

ii. Se un documento emesso dal beneficiario è stato legalizzato, vistato, certificato, ecc., qualsiasi correzione di dati deve essere autenticata da almeno uno dei soggetti che ha legalizzato, vistato o certificato, ecc. il documento. Tale autenticazione deve indicare il nome del soggetto che autentica la correzione, o con l’uso di un timbro che includa il suo nome o con l’aggiunta del nome del soggetto che autentica, accompagnato dalla sua firma o dalla sua sigla.

b. i. Qualsiasi correzione di dati in un documento non emesso dal beneficiario deve apparire essere stata autenticata dall’emittente o da un soggetto che agisce quale agente, procuratore o per l’emittente (o per conto di questi). Tale autenticazione deve indicare il nome del soggetto che autentica la correzione o con l’uso di un timbro che includa il suo nome o con l’aggiunta del nome del soggetto che autentica accompagnato dalla sua firma o dalla sua sigla. In caso di autenticazione da parte di un agente o procuratore, deve essere indicata la sua capacità di agire quale agente o procuratore per l’emittente (o per conto di questi).

ii. Se un documento non emesso dal beneficiario è stato legalizzato, vistato, certificato, ecc., qualsiasi correzione di dati, oltre ai requisiti del paragrafo A7 (b) (i), deve essere autenticata da almeno uno dei soggetti che ha legalizzato, vistato o certificato, ecc. il documento. Tale autenticazione deve indicare il nome del soggetto che autentica la correzione o con l’uso di un timbro che includa il suo nome o con l’aggiunta del nome del soggetto che autentica accompagnato dalla sua firma o dalla sua sigla.

c. Qualsiasi correzione di dati in una copia di un documento non necessita di essere autenticata.

A8)

Se un documento non emesso dal beneficiario contiene più di una correzione, ciascuna correzione deve essere autenticata separatamente oppure un’autenticazione deve indicare che essa si applica a tutte le correzioni. Ad esempio, quando un documento emesso da XXX riporta tre correzioni numerate 1, 2 e 3, una sola dichiarazione del tipo “Correction numbers 1, 2 and 3 authenticated by XXX” o espressione analoga, con la firma o la sigla di XXX, soddisfa il requisito dell’autenticazione.

A9)

L’uso di diversi stili tipografici, di diverse dimensioni dei caratteri o di diverse grafie manuali in uno stesso documento non costituisce, di per sé, correzione.

Documenti e caselle, campi o spazi da compilare

A17)

- a. *Il fatto che un documento contiene una casella, un campo o uno spazio per l'inserimento di dati non implica necessariamente che tale casella, campo o spazio debba essere compilato. Ad esempio, non è necessario inserire dati nella casella intitolata "Accounting Information" o "Handling Information" comunemente presenti su una lettera di vettura aerea. Si veda anche paragrafo A 37 con riferimento al requisito della firma che deve apparire in ogni casella, campo o spazio.*
- b. ***Non è richiesto che il nome, l'indirizzo e i dettagli di contatto del richiedente (se presenti) compaiano in una casella, campo o spazio specifici su una fattura. Non è necessario che questi dettagli siano identificati dalla voce o prefisso "Applicant".***

[Prassi b) aggiunta con la Pubblicazione 821/2023]

Documenti ai quali non si applicano gli articoli delle NUU 600 relativi ai trasporti

A18)

a. *Documenti comunemente utilizzati in relazione al trasporto di merci quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, Nota di consegna (Delivery Note), Ordine di consegna (Delivery Order), Ricevuta di Carico (Cargo Receipt), Certificato di ricevimento dello spedizioniere (Forwarder's Certificate of Receipt), Certificato di spedizione dello spedizioniere (Forwarder's Certificate of Shipment), Certificato di trasporto dello spedizioniere (Forwarder's Certificate of Transport), Ricevuta di carico dello spedizioniere (Forwarder's Cargo Receipt) e Ricevuta di bordo (Mate's Receipt) non sono documenti di trasporto riconducibili agli artt. 19-25 delle NUU 600. Tali documenti devono essere esaminati soltanto sulla base di quanto espressamente indicato nel credito, altrimenti secondo l'art. 14 (f) delle NUU 600.*

b. i. *Per i documenti di cui al paragrafo A 18 (a), una condizione del credito che richieda che la presentazione debba avvenire entro un certo numero di giorni dopo la data di spedizione non sarà presa in considerazione e la presentazione potrà essere fatta in qualunque momento, ma in ogni caso non oltre la data di scadenza del credito.*

ii. *Il termine di presentazione di 21 giorni di calendario stabilito per default all'art. 14 (c) delle NUU 600 si applica soltanto ad una presentazione che includa uno o più documenti di trasporto originali disciplinati dagli artt. 19-25 delle NUU 600.*

c. *Perché il termine di presentazione si applichi ad un documento di cui al paragrafo A 18 (a), il credito deve specificare che la presentazione deve essere fatta entro un certo numero di giorni dopo la data di emissione del rispettivo documento, o entro una data che deve essere indicata nel documento (ad esempio, se un credito richiede la presentazione di un documento denominato ricevuta di carico [cargo receipt], "documents to be presented no later than 10 days after the date of the cargo receipt").*

A27)

Un documento che reca una firma, un segno, un timbro o un'etichetta dell'emittente apparentemente originali sarà considerato originale salvo che il documento stesso indichi che si tratta di una copia. Le banche non determinano se tale firma, segno, timbro o etichetta dell'emittente siano stati apposti in forma manuale o facsimile e, pertanto, qualunque documento che rechi tale metodo di sottoscrizione soddisferà i requisiti dell'art. 17 delle NUU 600

A31)

- a. *I documenti originali devono essere firmati se richiesto dal credito, dal documento stesso (ad eccezione di quanto stabilito al paragrafo A 37) o dalle NUU 600.*
- b. ***Non è necessario che le copie dei documenti siano firmate, anche quando un credito prevede che tutti i documenti siano firmati manualmente.***
- c. *Non è necessario che le copie dei documenti siano firmate o datate.*

[Prassi b) aggiunta con la Pubblicazione 821/2023]

Intestazione dei documenti e documenti combinati

A39) *I documenti possono essere intestati così come previsto nel credito, recare una intestazione simile o non recarla affatto. È il contenuto di un documento che deve apparire adempiere la funzione del documento richiesto. Ad esempio, la richiesta di una "Packing List" sarà soddisfatta con un documento che rechi un dettaglio di colli, sia che si chiami "Packing List", "Packing Note", "Packing and Weight List", ecc. o che sia privo di intestazione.*

A40) *I documenti richiesti in un credito devono essere presentati come documenti separati. Tuttavia, e come esempio, una richiesta di una distinta colli originale e di una lista pesi originale sarà soddisfatta anche con la presentazione di due originali di una distinta combinata colli e pesi, a condizione che tali documenti riportino i dettagli sia dei colli sia dei pesi.*

A41) *Un documento richiesto da un credito che deve adempiere più di una funzione può essere presentato come un unico documento o come documenti separati che appaiano adempiere ciascuna funzione. Ad esempio, la richiesta di un Certificato di Qualità e Quantità sarà soddisfatta con la presentazione di un unico documento o da un Certificato di Qualità ed un Certificato di Quantità separati, a condizione che ciascun documento appaia adempiere la propria funzione e sia presentato nel numero di originali e copie richiesto dal credito.*

Fatture

C2) b

Se il beneficiario o il secondo beneficiario ha cambiato la propria denominazione, e il credito fa riferimento alla precedente denominazione, una fattura può essere emessa con la denominazione del nuovo soggetto a condizione che essa indichi "formerly known as (name of the beneficiary or second beneficiary)" o espressioni analoghe.

C5)

Una fattura che riporta una descrizione di merci, servizi o prestazioni corrispondente a quella del credito può anche indicare dati aggiuntivi rispetto alle merci, servizi o prestazioni, a condizione che essi non appaiano riferirsi a merci, servizi o prestazioni di diversa natura, classificazione o categoria. Ad esempio, se un credito richiede la spedizione di "Suede Shoes" ("Scarpe scamosciate"), ma la fattura descrive le merci come "Imitation of Suede Shoes" ("Imitazione di scarpe scamosciate"), o se il credito richiede "Hydraulic Drilling Rig" ("Piattaforma di trivellazione idraulica"), ma la fattura descrive le merci come "Second Hand Hydraulic Drilling Rig" ("Piattaforma di trivellazione idraulica usata"), tali descrizioni rappresentano una variazione della natura, classificazione o categoria delle merci.

C7)

Quando un credito viene emesso in USD e la valuta della fattura è indicata con il simbolo “\$”, senza ulteriori precisazioni, la fattura soddisferà il requisito dell’articolo 18 (a) (iii) delle NUU 600 di essere emessa nella stessa valuta del credito, a meno che i dati contenuti nella fattura stessa, come il domicilio del beneficiario che si trovi in un paese la cui valuta è denominata in dollari e/o è comunemente indicata con il simbolo “\$”, o un altro documento presentato suggeriscano che il simbolo “\$” possa riferirsi a una valuta diversa dal dollaro statunitense.

[Prassi C/7 aggiunta con la Pubblicazione 821/2023]

D5)

(e)

Se il comandante (capitano) firma un documento di trasporto multimodale, la firma può essere accompagnata da un timbro che incorpora il nome della nave.

Sebbene il timbro riporta anche il nome del proprietario, il documento di trasporto multimodale sarà considerato firmato dal comandante (capitano).

Questo timbro viene spesso chiamato "timbro della nave".

[Punto (e) nella Prassi D5) aggiunta con la Pubblicazione 821/2023]

Documenti di trasporto

Prassi (E)

Polizza di carico

- *Applicazione dell'art. 20 delle NUU 600*
- *Emissione, vettore, identificazione del vettore e firma della polizza di carico*
- *Annotazione di "a bordo" (on board), data di spedizione, pre-carriage, luogo di ricezione e porto di caricazione*
- *Porto di scaricazione*
- *Polizza di carico originale*
- *Consegnatario, ordinatario, caricatore e girata, soggetto da avvisare*
- *Trasbordo, spedizioni parziali e determinazione del termine di presentazione quando sono presentati più set di polizze di carico*
- *Polizza di carico netta (clean)*
- *Descrizione della merce*
- *Indicazione del nome ed indirizzo dell'agente incaricato della consegna al porto di scaricazione*
- *Correzioni e modifiche ("correzioni")*
- *Nolo e costi aggiuntivi*
- *Rilascio di merci rappresentate da più di una polizza di carico da consegnare*

E5)

(e)

Se il comandante (capitano) firma un documento di trasporto multimodale, la firma può essere accompagnata da un timbro che incorpora il nome della nave.

Sebbene il timbro riporta anche il nome del proprietario, il documento di trasporto multimodale sarà considerato firmato dal comandante (capitano).

Questo timbro viene spesso chiamato "timbro della nave".

[Punto (e) nella Prassi E5) aggiunta con la Pubblicazione 821/2023]

Prassi (F)

Polizza di carico non negoziabile

- *Applicazione dell'art. 21 delle NUU 600*
- *Emissione, vettore, identificazione del vettore e firma della polizza di carico non negoziabile*
- *Annotazione di "a bordo" (on board), data di spedizione, pre-carriage, luogo di ricezione e porto di caricazione*
- *Porto di scaricazione*
- *Polizza di carico non negoziabile originale*
- *Consegnatario, ordinatario, caricatore e soggetto da avvisare*
- *Trasbordo, spedizioni parziali e determinazione del termine di presentazione quando sono presentati più set di polizze di carico non negoziabili*
- *Polizza di carico non negoziabile netta (clean)*
- *Descrizione della merce*
- *Indicazione del nome ed indirizzo dell'agente incaricato della consegna al porto di scaricazione*
- *Correzioni e modifiche ("correzioni")*
- *Nolo e costi aggiuntivi*

F4)

(e)

Se il comandante (capitano) firma un documento di trasporto multimodale, la firma può essere accompagnata da un timbro che incorpora il nome della nave.

Sebbene il timbro riporta anche il nome del proprietario, il documento di trasporto multimodale sarà considerato firmato dal comandante (capitano).

Questo timbro viene spesso chiamato "timbro della nave".

[Punto (e) nella Prassi F4) aggiunta con la Pubblicazione 821/2023]

Prassi (G)

Polizza di carico per contratto di noleggio (charter party)

- *Applicazione dell'art. 22 delle NUU 600*
- *Firma della polizza di carico per charter party*
- *Annotazione di "a bordo" (on board), data di spedizione, pre-carriage, luogo di ricezione e porto di caricazione*
- *Porto di scaricazione*
- *Polizza di carico per charter party originale*
- *Consegnatario, ordinatario, caricatore e girata, soggetto da avvisare*
- *Spedizioni parziali e determinazione del termine di presentazione quando sono presentati più set di polizze di carico per charter party*
- *Polizza di carico per charter party netta (clean)*
- *Descrizione della merce*
- *Correzioni e modifiche ("correzioni")*
- *Nolo e costi aggiuntivi*
- *Rilascio di merci contro consegna di più di una polizza di carico per charter party*
- *Contratti di Charter Party*

Prassi (H)

Documento di trasporto aereo

- *Applicazione dell'art. 23 delle NUU 600*
- *Emissione, vettore, identificazione del vettore e firma del documento di trasporto aereo*
- *Merci accettate per il trasporto, data di spedizione e richiesta della data effettiva di spedizione*
- *Aeroporti di partenza e aeroporti di destinazione*
- *Documento di trasporto aereo originale*
- *Consegnatario, ordinatario e soggetto da avvisare*
- *Trasbordo, spedizioni parziali e determinazione del termine di presentazione quando sono presentati più set di documenti di trasporto aereo*
- *Documento di trasporto aereo netto (clean)*
- *Descrizione della merce*
- *Correzioni e modifiche ("correzioni")*
- *Nolo e costi aggiuntivi*

Prassi (J)

Documenti di trasporto su strada, per ferrovia o su vie d'acqua interne

Applicazione dell'art. 24 delle NUU 600

Vettore, identificazione del vettore e firma del documento di trasporto su strada, per ferrovia o su vie d'acqua interne

Luogo di spedizione e luogo di destinazione

Originale e duplicato di un documento di trasporto su strada, per ferrovia o su vie d'acqua interne

Consegnatario, ordinatario e soggetto da avvisare

Trasbordo, spedizioni parziali e determinazione del termine di presentazione quando sono presentati più set di documenti di trasporto su strada, per ferrovia o su vie d'acqua interne

Documento netto (clean) di trasporto su strada, per ferrovia o su vie d'acqua interne

Descrizione della merce

Correzioni e modifiche ("correzioni")

Nolo

Prassi (K)

Documento di assicurazione e copertura

K2)

- a. *Un documento di assicurazione deve apparire essere stato emesso e firmato da una compagnia di assicurazione o da un assicuratore o da un loro agente o procuratore. Ad esempio, un documento di assicurazione emesso e firmato da "AA Insurance Ltd" appare essere stato emesso da una compagnia di assicurazione.*
- b. ***Se un documento di assicurazione appare firmato da un agente o procuratore, per o per conto di una compagnia di assicurazione o di un assicuratore, non è necessario che il nome dell'agente o del procuratore sia indicato.***
- c. *Se un emittente è identificato come "insurer", non è necessario che il documento di assicurazione indichi che si tratta di una compagnia di assicurazione o di un assicuratore.*

[Punto (b) nella Prassi K2) aggiunta con la Pubblicazione 821/2023]

Prassi (L)

Certificato di Origine

Prassi (M)

Lista, nota o distinta colli ("Packing list")

Prassi (N)

Lista, nota o distinta pesi (“weight list”)

Prassi (P)

Certificato del Beneficiario

Prassi (Q)

Certificati di Analisi, di Ispezione, Sanitari, Fitosanitari, di Quantità, di Qualità e altri certificati (“certificato”)

§ 7. Le “ISDGP” International Standard Demand Guarantee Practice

Le «PIUGR» Prassi Internazionale Uniforme delle Garanzie a prima Richiesta [ISDGP International Standard Demand Guarantee Practice]

Dopo aver trattato delle prassi relative ai crediti documentari, ormai consolidate nel tempo, andiamo ad analizzare le **Prassi relativa alle Garanzie a prima richiesta**, Prassi che ha visto la luce il 31 marzo 2021. Infatti, nel corso della riunione della Commissione Bancaria della ICC, tenutasi via Web, il documento presentato e lavorato per circa due anni è stato approvato con larghissima maggioranza dei votanti.

Siamo pertanto di fronte ad una elaborazione giovanissima e che dovrà essere usata e consolidata nel tempo.

Dal punto di vista generale per l'inquadramento del “fenomeno” Prassi valgono tutte le considerazioni fatte nella parte precedente relativamente alla Prassi per i Crediti Documentari, mentre per le Norme sulle quali le nuove Prassi andranno ad agire sarà il caso di approfondirle.

§ 8. Alcuni cenni sulle Garanzie Internazionali

Prima di effettuare un esame delle nuove Prassi elaborate dalla Commissione Bancaria della ICC, sembra opportuno inquadrare lo strumento che le Prassi vogliono in qualche modo “facilitarne” l'utilizzo: Le Garanzie Internazionali.

Per approcciare il tema Garanzie utilizzate in ambito internazionale, risulta necessario, a parere di chi scrive, che si debba prima di tutto fare i conti con lo strumento classico di garanzia che conosciamo meglio e che peraltro è l'unico disciplinato dal nostro Codice civile (art. 1936 e seguenti) la: «Fideiussione».

Essa è un contratto tipico, in quanto espressamente disciplinato da norme del Codice civile, avente natura di accessorietà all'obbligazione principale (cfr. art. 1945 c.c.), caratteristica principale che ha dato origine alla necessità, soprattutto a livello internazionale, di disporre

di uno strumento diverso, che potesse dare più certezze e soprattutto non fosse soggetto a situazioni esterne all'obbligazione stessa.

Da più parti si ritiene che sia proprio da questo principio che possa essere nata la ormai consolidata ritrosia se non negazione assoluta nell'accettazione, come detto, soprattutto a livello internazionale, della Fideiussione. Questo movimento, che mirava alla ricerca dell'autonomia dell'impegno assunto dal Garante, vide intorno al 1886 la nascita del suo sostituto internazionale. Quello schema ormai da tutti conosciuto come la **"Garantievertrag"**, elaborata da Rudolf Stammler, professore di diritto all'università di Halle, è possibile definirlo come prima forma di "contratto autonomo di garanzia" (anche "Garanzia autonoma" "Demand Guarantee").

Gli elementi caratterizzanti di una garanzia autonoma devono essere ricercati, di norma¹⁸, direttamente nel testo stesso della garanzia che ne è il fondamento con la sua formulazione.

Le enunciazioni che devono essere riscontrate in una garanzia per definirla autonoma sono:

- a. Indicazione dell'obbligazione del garante: *"Noi "Garante" (in genere una banca) con la presente ci impegniamo irrevocabilmente a rimborsarvi sino alla concorrenza di massimo ..(importo)..."* ;
- b. La cancellazione della possibilità di eccepire eventuali eccezioni che l'ordinante garantito potesse muovere in relazione a situazioni efferenti al rapporto sottostante, questa si potrebbe definire come la vera essenza dell'autonomia dello strumento: *"nonostante qualsiasi opposizione da parte di chicchessia* (di norma l'Ordinante della garanzia)" [in pratica è una deroga alle disposizioni di cui al citato articolo 1945 c.c.];
- c. L'indicazione dell'immediatezza della reazione: *"al ricevimento della prima Vostra domanda scritta"*;
- d. La sola richiesta di una dichiarazione circa l'inadempienza: *"accompagnata da una Vostra dichiarazione attestante che l'importo richiesto è dovuto in quanto il*

¹⁸ Questione che si risolve in modo totale con la sottomissione dello strumento che si emette alle specifiche regole della Camera di Commercio Internazionale, vedi infra.

Venditore non ha adempiuto alle proprie obbligazioni: ... (specificare le inadempienze) ai termini ed alle condizioni del Contratto n. _____.¹⁹

Altra questione, non di poco conto, da considerare è il coinvolgimento di almeno due diversi Paesi con i rispettivi Ordinamenti giuridici, che pone il problema della specifica normativa applicabile alla garanzia, problema questo che si riscontra in tutte le attività transfrontaliere.

Nell'ambito delle garanzie internazionali, la Camera di Commercio Internazionale "I.C.C." nel tempo ha fatto alcuni tentativi per risolvere il problema, giungendo alla formulazione di tre corpi normativi.

Nel 1978 venne elaborata la Pubblicazione ICC n. 325 "Norme Uniformi per le Garanzie Contrattuali" che, nel tempo ha avuto una limitatissima, se non addirittura nulla, utilizzazione pratica. In effetti, questi Usi scontavano la caratteristica di sostanziale accessorialità delle garanzie al rapporto dalle quali esse discendevano.

Infatti, esse prevedevano e prevedono (in quanto le Norme della ICC non hanno scadenza e pertanto oggi si potrebbe, senza alcun problema, sottoporre una garanzia che si emette alle regole del 1978) che l'escussione da parte del beneficiario deve essere accompagnata o dall'accordo scritto dell'ordinante – debitore principale (il che, evidentemente, si ritiene difficilmente ottenibile, visto che, al verificarsi della richiesta di pagamento, normalmente, si è in "lite"), oppure da una sentenza (o da un lodo Arbitrale) che giustifichi la richiesta. Questa impostazione, accompagnata soprattutto dalla caratteristica di accessorialità nascente, ha fatto sì che la Pubblicazione 325 fosse considerata non corrispondente alle aspettative del mercato e praticamente è stata inapplicata nel tempo.

Successivamente nel 1992 vennero emanate le ICC Uniform Rules for Demand Guarantees Pubblicazione N. 458 che per la prima volta disciplinavano le garanzie autonome. Tali regole ebbero più fortuna delle precedenti e il loro uso fu molto più importante, purtroppo una parte degli operatori, soprattutto del settore bancario, riscontrò dubbi sulla totale autonomia delle garanzie da esse regolamentate ed in particolare il dubbio veniva fatto risalire al disposto del punto a ii) dell'articolo 20.

¹⁹ Si badi che l'eventuale riferimento ad un contratto o all'operazione che ha dato origine all'obbligazione che ha fatto nascere la garanzia deve essere considerata esclusivamente come termine di riferimento e null'altro, altrimenti si potrebbe ricadere nella caratteristica di accessorialità della garanzia a tali sottostanti operazioni che in pratica minerebbero alle fondamenta le principali caratteristiche di astrattezza ed autonomia della Garantievertrag.

“a) La richiesta di pagamento della Garanzia dovrà essere redatta per iscritto e dovrà (in aggiunta agli altri documenti che fossero previsti nella Garanzia) essere corredata da una attestazione scritta (contenuta nella stessa richiesta di pagamento o in documento separato o in documenti che accompagnano la richiesta stessa e che ad essa si riferiscono), che dichiarare:

i) che l'Ordinante non ha adempiuto alle sue obbligazioni relative al contratto sottostante o, nel caso di garanzia di offerta, alle condizioni dell'offerta, e

ii) rispetto a che cosa l'Ordinante è inadempiente;”

quel “rispetto a che cosa” aveva fatto pensare ad un legame sostanziale all'operazione sottostante, cosa che invece non era nelle intenzioni degli estensori delle regole.

Al fine di fugare anche questo dubbio, con le nuove regole “Le I.C.C. Uniform Rules for Demand Guarantees “URDG” “Norme Uniformi della I.C.C. per le Garanzie a Prima Richiesta” Pubblicazione N. 758 - Revisione 2010” in vigore dall'1° luglio 2010 hanno in modo più puntuale definito l'autonomia delle garanzie sottoposte alle URDG. (Articolo 5 punto a.)

“a) La garanzia è per sua natura autonoma rispetto al rapporto sottostante ed alla richiesta di emissione ed il garante non è in alcun modo soggetto o vincolato da tali rapporti. Il riferimento in una garanzia al rapporto sottostante allo scopo di identificarlo non modifica la natura autonoma della garanzia. L'impegno del garante di pagare a fronte di una garanzia non è soggetto ad azioni od eccezioni derivanti da altro rapporto che non sia quello esistente tra il garante ed il beneficiario.”

§ 9. Analisi dei principali articoli della Pubblicazione ICC URDG 758 relativa alle Garanzie a prima richiesta

Per un approfondimento delle URDG ICC Pubblicazione 758 Revisione 2010 (in vigore dal 1° luglio 2010) si riportano alcuni commenti agli articoli più rilevanti.

Articolo 1 - Applicazione delle URDG

Come per le UCP²⁰ ed in generale per gli Usi, l'indicazione della fonte normativa alla quale il negozio è assoggettato è elemento indispensabile.

Le eventuali modifiche o esclusioni devono essere esplicitate in modo inequivocabile.

Al punto d) dell'articolo in commento viene riportato:

“Se a partire dal 1° luglio 2010, una garanzia a prima richiesta o una contro-garanzia viene emessa secondo le URDG senza indicare né la versione applicabile (1992 o 2010) né il numero della pubblicazione, si intenderà che la garanzia o contro-garanzia è soggetta alle URDG revisione 2010”

Questa previsione, nei lavori preparatori, fu molto contestata, da chi scrive, in quanto essendo le URDG qualificabili, dal punto di vista giuridico «non usi giuridici o normativi, ma clausole d'uso integrative della volontà dei contraenti», necessitavano, invece, di esplicito ed esatto richiamo ad essi per dimostrare la volontà esplicitata di assoggettamento a tali clausole d'uso alla garanzia che si sta emettendo.

Articolo 2 – Definizioni

Mutuando l'impostazione dei contratti di “common law” l'articolo in modo puntuale riporta specifiche definizioni di termini e di condizioni.

Una delle più interessanti definizioni che vorremmo analizzare è quella del “Garante”

“Garante è il soggetto che emette una garanzia e comprende un soggetto che opera per proprio conto;”

Su questo punto corre l'obbligo precisare che per la prima volta nella storia dell'attività regolamentatrice della Camera di Commercio Internazionale [nell'ambito che poteva essere definito “bancario” perché si riferiva ad operazioni che vedevano l'intervento di una banca come obbligato (sia per i Crediti Documentari sia per le Garanzie)], non è stata utilizzata la parola “banca”. Questo perché si è voluto precisare che lo strumento garanzia può essere emesso da qualsiasi soggetto, quindi non solo dalle banche. Come detto questo è stata una

²⁰ Le Norme ed Usi Uniformi della ICC relative ai crediti documentari

innovazione chiarificatrice, ma che sostanzialmente non riporta, in pratica nulla di nuovo in quanto anche per le regole passate come per le attuali regole relative ai Crediti Documentari, dove ancora si parla di Banca Emittente e negli altri ruoli che la banca può assumere, da sempre era chiaro che questi ruoli avrebbero potuto essere interpretati anche da istituzioni diverse e perché no anche da Aziende sottoponendo l'impegno che vanno ad emettere alle Regole della ICC specifiche per lo strumento che si sta emettono.

Articolo 3 – Interpretazioni

Come per l'articolo 2 lo scopo dell'articolo in commento è quello di identificare esattamente ciò che si intende in modo uniforme per situazioni e condizioni riportate nelle garanzie.

Articolo 5 – Autonomia della garanzia e della contro-garanzia

È come detto il “cuore” delle Norme dove si estrinseca in modo chiaro e concreto **che le garanzie sottoposte alle URDG sono per loro natura autonome rispetto al rapporto sottostante.**

Articolo 6 – Documenti versus merci, servizi o prestazioni

Anche in questo caso, come per le UCP relative ai crediti documentari viene precisato che è sulla letteralità dei documenti che si basa l'intervento del Garante.

Articolo 7 – Condizioni non documentarie

Mutuando la regola dalle UCP dei Crediti documentari, in modo netto si stabilisce che, in rispetto dell'aspetto fondamentale di “astrattezza ed autonomia” e per rispettare il principio “formalistico”, tutte le condizioni saranno da considerare solo se “supportate”, “rappresentate”, “giustificate” da un documento o da specifiche evidenze del Garante. Tra queste ultime certamente vi sono da annoverare le registrazioni contabili effettuate dal Garante relativamente ad introiti o esborsi.

Articolo 11 – Modifiche

Il principio dell'irrevocabilità dell'impegno appare nella sua interezza in questo articolo dove ogni modifica deve essere accettata per avere efficacia.

Articolo 12 - Limiti della responsabilità del garante a fronte della garanzia

È indicato, in questo articolo, che l'obbligo del garante verso il beneficiario è limitato all'importo della garanzia e si concretizza solo se sono stati rispettati i termini e condizioni riportati nella garanzia e le regole URDG alle quali la garanzia è stata sottoposta.

Articolo 15 – Requisiti della richiesta

Viene indicato ciò che la richiesta di pagamento (escussione) deve contenere.

Di regola sono sempre, almeno due i documenti da presentare (ovviamente le due “dichiarazioni” possono essere riprodotte in un unico documento):

- a. La richiesta di pagamento (escussione);
- b. La dichiarazione del beneficiario che specifica i motivi per i quali egli escute e cioè in cosa è stato inadempiente l’Ordinante.

Questa è comunque una dichiarazione, circa i motivi di inadempienza **non deve** essere vista come una situazione che porta ad una diminuzione, se non addirittura ad un annullamento, della caratteristica di autonomia della garanzia assoggettata alle URDDG, ma deve essere considerato solo come una “necessita” di responsabilizzare maggiormente il beneficiario che di una eventuale dichiarazione “mendace”, circa le inadempienze del garantito, sarà chiamato a rispondere nelle sedi più opportune.

Articolo 16 – Informazione relativa alla richiesta

Viene indicato l’obbligo di informazione che il Garante deve immediatamente dare all’Ordinante alla ricezione di richiesta di pagamento o di proroga della garanzia.

Articolo 19 – Esame

In base al principio della letterarietà, il garante deve stabilire, soltanto sulla base della presentazione (richiesta di pagamento e dichiarazioni di cui all’articolo 15) se la stessa appare, nella forma, una presentazione conforme.

Articolo 20 - Termine per l’esame della richiesta; pagamento

Viene, al pari delle UCP relative ai crediti documentari, indicato in 5 giorni lavorativi il termine di “reazione” per stabilire la conformità o meno della presentazione ricevuta. Qualora il garante non dovesse reagire in tale termine temporale (rifiutando, motivatamente, la richiesta di pagamento) perde tutti i diritti e deve solo onorare (pagare).

Articolo 25 – Riduzione ed estinzione

In modo preciso ed inderogabile vengono indicate le condizioni che devono essere rispettate per poter ridurre o estinguere la garanzia.

Viene anche indicato che qualora la garanzia fosse stata emessa senza scadenza, essa scade, comunque, dopo tre anni dalla data di emissione.

Articolo 26 – Forza maggiore

Quest'articolo relativo alla Forza Maggiore ha previsto l'automatica estensione della garanzia non utilizzata per un mese successivo alla scadenza originaria quando in tale data sia in atto un evento di Forza Maggiore.

Articolo 31 – Responsabilità per norme ed usi vigenti in paesi esteri

Viene chiaramente definito il perimetro di responsabilità in relazione alle eventuali normative vigenti nel Paese estero.

“Il richiedente o, in caso di contro-garanzia, il contro-garante sono responsabili verso il garante per l'assunzione di obblighi e responsabilità derivanti da norme ed usi vigenti in paesi esteri, ivi incluso il caso di norme ed usi che impongono condizioni che prevalgono su quelle della garanzia o della contro-garanzia. Il richiedente indennizzerà il contro-garante che abbia risarcito il garante in applicazione di questo articolo.”

§ 10. Analisi di alcune “Prassi” della Pubblicazione ICC 814/2021 relative alle Garanzie a prima richiesta

Come per i Crediti Documentari si è sentito il bisogno, anche per le Garanzie di stilare una Prassi che possa dare uniformità di interpretazioni e comportamenti da parte di tutti gli Attori interessati.

*Di seguito si riportano, **solo alcune prassi** della ISDGP «International Standard Demand Guarantee Practice» [«Prassi Internazionale Uniforme delle Garanzie a prima Richiesta»] in quanto la relativa Pubblicazione **ICC 814/2021** edita da ICC è coperta da **Copyright** © **2021** International Chamber of Commerce.*

Il fascicolo, importante strumento operativo, pubblicato in bilingue, può essere acquistato presso la:

Camera di Commercio Italia - ICC Italia

Via Barnaba Oriani - Roma

indirizzo mail: icc@iccitalia.org

Nella prima parte viene specificato che cosa si deve intendere per “Prassi” ed a che cosa esse servono, inoltre si precisa qual è il rapporto con le Norme che regolamentano le Garanzie le “URDG”.

[Di seguito si riporta una traduzione informale rammentando che il testo ufficiale è solo quello redatto in lingua inglese]

Applicazione di ISDGP

1. *International Standard Demand Guarantee Practice (ISDGP) rappresenta la migliore pratica in relazione alle garanzie disciplinate dalle Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 758 (URDG), comprese le garanzie emesse prima della pubblicazione dell'ISDGP. Sottolinea come le URDG debbano essere interpretate ed applicate in una garanzia in cui sono incorporati per riferimento, si applicano come uso commerciale o sono stabiliti da una condotta coerente tra le parti. Di conseguenza, l'ISDGP non deve essere incorporato nella garanzia né espressamente richiamato in essa.*
2. *L'ISDGP è progettato per essere coerente con l'URDG. Non modifica e dovrebbe essere letto insieme all'URDG.*
3. *Omissis ..*

Specifiche e significato.

Le prassi hanno anche lo scopo di definire in modo uniforme alcune situazioni, fatti e comportamenti.

20. *Il giorno lavorativo non deve essere confuso con il giorno del calendario. Un giorno lavorativo si riferisce a un giorno in cui un garante è regolarmente aperto al lavoro per gli atti di elaborazione delle garanzie. Se un garante è aperto in altri giorni per svolgere attività non correlate alla garanzia, quei giorni non contano come giorni lavorativi come definito dall'URDG.*
44. *"Firmato" è ampiamente definito nell'URDG, coprendo varie forme di firma in formato cartaceo e una firma elettronica che può essere autenticata. Ad esempio, nel caso di una presentazione in formato elettronico, un messaggio SWIFT autenticato sarà considerato un documento firmato ai fini dell'URDG.*
53. *Un riferimento al rapporto sottostante nella garanzia non pregiudica l'indipendenza di tale garanzia come affermato nell'articolo 5. Tuttavia, i riferimenti fatti nella garanzia al rapporto sottostante in termini tali che qualsiasi parte operativa della garanzia debba basarsi sul verificarsi di un evento nell'ambito della relazione sottostante **dovrebbe essere evitato** [evidenziazione dell'autore] in quanto potrebbe portare alla caratterizzazione della garanzia come fideiussione accessoria. ..OMISSIS..*

[H] RICHIESTE

Dichiarazione(i) a supporto secondo l'Art. 15(a) o (b)

108. *Se il garante, oltre alla sua richiesta relativa alla controgaranzia, invia al controgarante, secondo l'Art. 22, una copia della richiesta del beneficiario prima che si verifichi il primo dei due seguenti eventi:*
- la verifica, da parte del controgarante, della conformità della richiesta relativa alla controgaranzia, e*
 - la scadenza del periodo di tempo indicato all'Art. 20(a), il controgarante esaminerà anche la richiesta del beneficiario così come pervenuta. Se il controgarante rileva che – contrariamente alla dichiarazione del garante di cui all'Art. 15(b) – la richiesta prodotta dal beneficiario risulta essere non conforme, egli rifiuterà la richiesta a fronte della controgaranzia benché la stessa appaia, nella forma, una richiesta conforme. Al controgarante sarà consentito di rifiutarsi di eseguire il pagamento della controgaranzia anche se egli può aver stabilito la conformità della richiesta del garante o se è scaduto il termine previsto dall'Art. 20(a).*

Questa particolare «Prassi» è da tenere bene in considerazione **quando si riveste il ruolo di Banca Garante** (Emittente la garanzia a favore del Beneficiario). Infatti, la Prassi stabilisce che se la Banca Garante (Emittente la garanzia a favore del Beneficiario)

nel chiedere il pagamento alla Controgarante invia contestualmente i documenti pervenuti dal Beneficiario come «richiesta di pagamento», la Controgarante può, se del caso, sollevare delle obiezioni e non rimborsare la Banca Garante.

Pertanto, sarebbe sempre auspicabile per la Banca Garante inviare la sua «richiesta di pagamento», a valere sulla controgaranzia, alla Banca Controgarante immediatamente e, solo dopo aver ricevuto il relativo pagamento, inviare i documenti che gli erano pervenuti dal Beneficiario come «richiesta di pagamento».

Vengono anche indicati i comportamenti da seguire nel caso di discordanze riscontrate in documenti in sede di esame della richiesta di pagamento. Queste indicazioni forse sono la massima espressione della volontà di uniformità a cui le Prassi tendono. Nella Prassi che segue si afferma anche che alcuni errori tipografici, abbreviazioni e problemi di punteggiatura contenuti in documenti presentati per il pagamento di una garanzia, che ovviamente non creano problemi interpretativi, non devono essere considerati ostativi all'accettazione del documento stesso.

Errori tipografici

147. *Gli errori tipografici che non modificano materialmente il significato di un termine utilizzato in una presentazione non rendono la presentazione non conforme. Ad esempio, una dichiarazione che indichi "certificato di accettazione fnal" anziché "certificato di accettazione finale" non deve essere rifiutata solo per la "i" mancante. Tuttavia, non tutte le incongruenze tipografiche sono irrilevanti. Ad esempio, quando una garanzia richiede a un documento di indicare un o più numeri di contratto, il numero di contratto dovrebbe apparire sulla faccia del documento richiesto come indicato in una garanzia.*

Abbreviazione nelle forme societarie

149. *L'uso di abbreviazioni per parole o nomi di società, come "Inc." per Incorporated, "Ltd." per Limited, "S.A." per Société Anonyme, o "S.p.A." per Società per Azioni, non fanno una presentazione non conforme.*

Segni di punteggiatura in un documento

150. *Punteggiatura mancante o variabile, ad esempio un punto di periodo /punto definitivo, virgola, due punti, ecc. non costituisce una discrepanza, ..Omissis..*

Si vanno ad indicare anche specifiche questioni relative all'analisi ed interpretazioni delle disposizioni dettate dalla garanzia sulla quale si sta operando.

Firmatari

155. *Se una garanzia richiede la presentazione di un documento firmato, il garante verifica la firma del documento presentato, ma non verifica nessuna delle caratteristiche della firma elencate all'articolo 27, lettera a.*

*[URDG 758 - Articolo 27 Esonero da responsabilità per la validità e l'efficacia dei documenti
Il garante non assume alcuna responsabilità per:*

- a. la forma, la sufficienza, la correttezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi firma o documento presentato;*
- b. Omissis..]*

156. *Le URDG non richiedono che la firma del beneficiario sia controfirmata, certificata o autenticata da alcuna banca. Di conseguenza il garante, se la garanzia lo prevede espressamente, può solo richiedere la controfirma, la certificazione o l'autenticazione della firma da parte di quella banca.*

157. *Se la banca del beneficiario controfirma o certifica in qualunque modo la firma del beneficiario, non si deve intendere che tale banca certifichi il potere del firmatario di presentare una richiesta per conto del beneficiario. La controfirma o la certificazione indicano, piuttosto, il convincimento della banca circa l'apparente identità del soggetto che ha firmato il documento.*

Si passa poi ad indicare come devono essere poste in essere le azioni relative al rifiuto di una presentazione. In pratica come deve comportarsi una Garante per agire in modo uniforme al sistema.

Avviso di rigetto; Rinuncia

170. *Ai sensi dell'articolo 24 a), un garante ha la possibilità di rifiutare una presentazione non conforme e di notificare il rifiuto o, a sua discrezione, di rivolgersi al richiedente per una rinuncia alle discrepanze. Scegliere di approcciare il richiedente non proroga il periodo di cinque giorni lavorativi di cui all'articolo 24, lettera e, per l'emissione dell'avviso di rigetto. Lo stesso vale per un contro garante che sceglie di esercitare la propria opzione ai sensi dell'articolo 24 b).*

[URDG 758 - Articolo 24 Richiesta non conforme, rinuncia e notifica

- a) Se il garante stabilisce che la richiesta relativa ad una garanzia non è conforme, può rifiutare tale richiesta ovvero può, a sua esclusiva discrezione, contattare il richiedente o, in caso di contro-garanzia, il contro-garante, per la rinuncia ad avvalersi delle difformità.*
- b) Se il contro-garante stabilisce che la richiesta relativa ad una contro-garanzia non è conforme, può rifiutare tale richiesta ovvero può, a sua esclusiva discrezione, contattare il richiedente per la rinuncia ad avvalersi delle difformità.*
- c) ..Omissis]*

β β β β